

SETTORE LATTIERO-CASEARIO- INTERVENTI NAZIONALI

L'anno 1986 è stato caratterizzato dall'applicazione delle disposizioni assunte dal CIPAA e dal Parlamento (legge 445 dell'Agosto 1986) in merito all'ammasso straordinario dei prodotti lattiero caseari resi indispensabili per far fronte alle conseguenze della catastrofe nucleare di Chernobyl sulla produzione ortofrutticola e lattiero casearia e, conseguentemente, sul mercato di tali prodotti.

Il settore lattiero-caseario è stato particolarmente e più intensamente colpito dagli effetti "Chernobyl" in quanto il propagarsi della nube radioattiva e la ricaduta delle varie sostanze inquinanti e pericolose per la salute pubblica sul territorio italiano hanno reso inutilizzabile gran parte del latte fresco giornalmente prodotto nel periodo di pericolo a seguito delle varie ordinanze sanitarie, compromettendo la commercializzazione di tutti i relativi prodotti di lavorazione e trasformazione e ciò perché la vendita è stata impedita (ordinanza sanitaria) o è stata rinviata a momenti più sicuri per la salute pubblica (ammasso privato).

In pratica tutto il ciclo produttivo del latte, a partire dal 2 maggio 1986, compreso quello della lavorazione, trasformazione, stagionatura e vendita dei prodotti derivati, ha sopportato senza possibilità di diversi e nuovi impieghi tutti gli effetti delle stasi conseguenti alle misure di difesa e prevenzione adottate dalle autorità governative comprese quelle relative alle disposizioni o alle necessità aziendali di distruzione del latte e dei prodotti derivati.

Di tale situazione le autorità di governo sono state ben consapevoli sin dal principio allorché furono predisposte le prime misure di tamponamento dei danni e di intervento sanitario, regolate dalla delibera del

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CIPAA del 14 maggio u.s., intesa nel suo insieme a riconoscere la refusione del costo del prodotto contaminato e distrutto, a sostenere con apposito aiuto gli operatori danneggiati dal mancato reddito e dalle spese di conservazione dei prodotti ed a ritirare dal mercato il prodotto invenduto.

La necessità di tale misura si era andata delineando infatti subito in conseguenza dell'effetto indotto dal "Chernobyl" sul comportamento del consumatore compromesso nella sua razionalità dal timore e da una informazione confusa e contraddittoria.

Con l'emanazione del decreto legge 2 luglio 1986, n.319 e con la connessa legge di conversione del 1/1/86 n. 445, si è data sistemazione definitiva all'organizzazione degli interventi ed ai sostegni da assicurare per riparare, nelle maggiori misure consentite, i danni e regolarizzare una situazione produttiva e di mercato di eccezionale pesantezza e consentire, quindi, una ripresa della regolare gestione del settore.

Conseguentemente alle disposizioni assunte dal CIPAA, l'A.I.M.A. ha provveduto sollecitamente a fornire alle Regioni, attraverso circolari, le misure da attuare rendendo di fatto operativo l'ammasso privato sin dalla metà del mese di maggio.

Per tale intervento di prima fase, disciplinato dalla circolare numero 5306 del 17 maggio 1986, furono trasmesse all'AIMA, dai competenti Uffici delle Regioni, le domande di ammasso e l'aiuto previsto fu fissato dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda in £. 400/q.le giorno.

Successivamente alla pubblicazione del D.L. 319 del 2 luglio 1986, si è provveduto con successiva circolare n. 1007 del 2 settembre 1986 a disciplinare le procedure di rimborso per prodotti distrutti dal 2 al 16 maggio, per quelli distrutti per scadenza dei termini di utilizzo durante l'ammasso privato o per vendita di prodotti all'A.I.M.A..

Per tali prodotti è stato riconosciuto, altresì, il diritto al rimborso degli oneri, documentati, necessari per la loro eliminazione effettiva nel rispetto delle disposizioni di igiene pubblica (art. 4, comma 4 bis).

Altro intervento rientrante nella prima fase di operatività della

delibera CIPAA del 14.5.1986 è quello concernente il latte fresco eliminato dai produttori zootecnici (in pratica quello non ritirato dalle imprese trasformatrici) nel periodo dal 15/2 al 16.5.86 o entro il diverso termine fissato dalle autorità regionali o locali. Per tale intervento il legislatore ha previsto il rimborso a detti produttori dell'intero prezzo del latte stabilito in sede regionale in base alla legge 8.7.1975, n.306 o in base ai precedenti accordi ancora in vigore (art. 3, 1° comma).

Sono, peraltro, compresi nelle misure di sostegno sopra indicate anche i prodotti lattiero-caseari trasformati da produttori zootecnici direttamente in azienda nel periodo sopra indicato e per i quali il rimborso rimane fissato nella misura del prezzo del latte come sopra determinato (art. 3, 1° comma).

Il decreto n. 319 e la legge di conversione determinano le modalità e le procedure per l'eliminazione dei prodotti, per i rimborsi conseguenti a tale eliminazione, per la presentazione delle domande e la loro istruttoria, per il pagamento dei rimborsi stessi.

In particolare, per quanto concerne la eliminazione del latte e dei prodotti derivati, è previsto che l'AIMA effettui un rimborso del valore degli stessi nella misura del 90% dei prezzi risultanti dal listino aziendale in vigore al 30 aprile 1986 o, in mancanza di tali listini, sulla base delle proposte formulate dagli organi regionali o provinciali competenti ad istruire le pratiche, sentite le locali Camere di Commercio.

Hanno titolo a rimborso le imprese (sia individuali che in qualsiasi forma societaria) e le associazioni dei produttori agricoli esercenti attività di lavorazione e trasformazione del latte e suoi derivati, purchè abbiano ritirato, secondo contratto, i normali quantitativi di latte presso i produttori agricoli (art. 1, comma 2).

Condizioni per l'erogazione del rimborso sono che i prodotti eliminati nel rispetto delle vigenti disposizioni di igiene pubblica siano di provenienza nazionale e detenuti alla data del 3 luglio 1986 (art. 2, 1° comma) e provenienti dal latte fresco ritirato dalle imprese suddette pri-

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ma di tale data e nel periodo di pericolo.

Per tale rimborso è prescritto inoltre il termine di 30 giorni, dal la data di eliminazione dei prodotti, per la presentazione delle domande (art. 4, 1° comma).

Non è previsto invece, un termine ultimo per l'eliminazione dei prodotti.

Alla istruttoria delle domande provvedono gli Organi delle Regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano.

Entro 60 giorni dal ricevimento delle domande, gli Uffici regionali debbono effettuare l'istruttoria e formulare la proposta di rimborso analiticamente motivata e con la certificazione che sussistono tutte le con dizioni per aver titolo a rimborso (art. 4, comma 5).

L'A.I.M.A. ha il compito di effettuare il pagamento dei rimborsi entro tre mesi dal ricevimento della proposta, salva la corresponsione di interessi nella misura del 10% per il periodo intercorrente dalla data di ricezione della proposta stessa e sino al momento del pagamento dei rimborsi.

I controlli, secondo quanto previsto all'art. 4, comma 8, sono disciplinati da apposito decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste che ne demanda il coordinamento e la programmazione ad apposito Comitato in cui sono rappresentati l'Ispettorato centrale repressione frodi e i Comandi Generali delle Guardie di Finanza e dell'Arma dei Carabinieri nonché il Corpo Forestale dello Stato.

L'esecuzione dei controlli è demandata ad appositi nuclei costituiti dai predetti Organi militari ed ispettivi e per il settore lattiero caseario si estenderà a tutte le domande di rimborso per un ammontare non inferiore a lire cinque miliardi, al 20% delle domande per il settore della lavorazione e trasformazione del latte ed al 10% per il settore della produzione del latte (prodotti zootecnici).

Per tali controlli l'attività dell'A.I.M.A. è limitata dalla legge

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stessa e dal citato decreto ministeriale al fornire al predetto Comitato le informazioni e le documentazioni necessarie nonchè al pagamento delle indennità di missione al personale incaricato dei controlli.

Acquista, tuttavia, per l'A.I.M.A. particolare rilevanza il disposto dell'articolo 5 del decreto legge che a divieto di corrispondere qualsiasi tipo di aiuto anche comunitario alle imprese di trasformazione che non abbiano pagato ai produttori agricoli nei termini contrattuali il prezzo dei prodotti da loro acquistati.

Delineato l'ampio ventaglio degli interventi previsti dalla legge 445 rimangono da considerare gli interventi dell'A.I.M.A. sui prodotti lattiero caseari per i quali gli interessati hanno presentato domanda di ritiro da parte dell'Azienda stessa (art.2 comma 2 della legge 445).

Premesso che la legge citata non precisa la data di cessazione del rapporto d'ammasso privato e il conseguente passaggio dei prodotti stoccati in ammasso pubblico, il Consiglio di Amministrazione dell'A.I.M.A. con propria deliberazione, ha fissato tale data al 1° ottobre. Tale passaggio tuttavia si è manifestato soltanto nel cambiamento della titolarità della proprietà nel senso che i prodotti lattiero caseari acquistati dalla A.I.M.A. sulla base di apposite convenzioni sono stati di fatto detenuti dagli stessi ammassatori per conto dell'A.I.M.A., dietro corresponsione di appositi compensi stabiliti dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

Per tali prodotti in ammasso pubblico si è stabilito di destinare tutto il latte stoccato alla trasformazione in latte scremato in polvere utilizzando idonee strutture di sprayzzazione presenti nel nostro Paese e con le quali sono state stipulate apposite convenzioni.

Per tutti gli altri prodotti sono state definite dal Consiglio di Amministrazione dell'A.I.M.A. le seguenti destinazioni:

- panne e latte in polvere all'alimentazione zootecnica;
- formaggi e cagliate da esportazione verso Paesi non abituali consumatori.

A tal fine, esperite le procedure previste dalla legge antimafia nei confronti degli ammassatori e regolati i contratti, l'A.I.M.A. ha inte-

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

so dare esecutività alle vendite con apposito bando di gara, pubblicato nel la G.U. italiana il 10.12.1986, nel quale si fissava l'asta pubblica per il giorno 23 dicembre 1976.

Tuttavia tale gara non è stata mai espletata preferendo prorogarla per consentire all'ENEA di effettuare analisi sul contenuto di radioattività presente nei prodotti citati e conseguentemente al Ministero della Sanità di prendere le decisioni di competenza che servissero a tranquillizzare la pubblica opinione nel merito alla non sussistenza di eventuali rischi di radioattività.

Gli esiti degli esami analitici alla data del 31.12.1986 non sono ancora noti e solo dopo che saranno noti sarà possibile riprendere, se del caso, le procedure di vendita secondo le procedure descritte.

- APPLICAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNITARI

Il settore lattiero-caseario si presenta particolarmente complesso a causa dei molteplici regolamenti comunitari tendenti da un lato a sostenere la produzione lattiera secondo le necessità prevalenti dell'agricoltura nord-europea e dall'altro a frenare le eccedenze produttive.

Tale contraddittoria esigenza è esplosa segnatamente all'istituzione della tassa a prelievo di corresponsabilità e alla assegnazione di quote di produzione di latte per ciascun Stato membro come misure frenanti della eccedentaria produzione lattiera europea, favorita peraltro dalle molteplici forme di aiuto concesse su tutta la gamma dei derivati del latte.

a) MISURE DI SOSTEGNO ALLA PRODUZIONE.

1) Aiuti al latticello liquido

Si tratta di un contri. .to CEE ad un sottoprodotto della lavorazione del burro detto latticello, normalmente usato come alimento per a nimali ed in particolare per suini.

Il latticello o latte scremato liquido costituisce la parte liquida derivata dal processo di burrificazione del latte e delle creme di latte che non devono essere confuse con siero (che non ha diritto all'aiuto) derivato dal processo di caseificazione.

E' una tipica misura varata secondo la logica chiarita nelle premesse giacchè di fatto sostiene la produzione del burro fortemente eccedentaria nell'area comunitaria.

Il Ministero dell'Agricoltura e l'A.I.M.A. sostengono da tempo la necessità di abolire tale forma di aiuto CEE.

L'aiuto riveste in Italia carattere del tutto marginale (circa 15 miliardi annui) se paragonato a quello ben più sostanzioso pagato dal FEOGA agli altri partners europei.

Questi, ove la produzione lattiera non trovi collocazione come latte alimentare e nella fabbricazione dei formaggi, provvedono alla scrematura dell'alimento primario ricavando da un lato burro, dall'altro latte scremato liquido destinato direttamente all'alimentazione degli animali (in ciò ricevendo un aiuto comunitario) o alla trasformazione mediante processo di disidratazione (sprayzzazione) in latte scremato in polvere.

Ovviamente sia il burro prodotto che il latte scremato in polvere, ove non vengano convenientemente commercializzati, finiscono con l'essere conferiti all'intervento.

La meccanica sopra descritta pone al riparo l'agricoltore nord-europeo da qualsiasi rischio giacchè risulta in ogni caso conveniente produrre latte anche se questi deve destinare il burro e il latte scremato all'intervento.

In Italia tale possibilità è preclusa di fatto dalla scarsità della produzione lattiera che viene totalmente destinata al consumo diretto o alla trasformazione in formaggio.

Produrre in Italia latte per l'intervento è tuttora un non senso economico.

In effetti, il latticello prodotto in Italia per cui l'A.I.M.A. paga l'aiuto, non deriva dalla burrificazione del latte, ma dalle creme ricavate nel processo di lavorazione dei principali formaggi italiani, parmigiano reggiano e grana padano, che sono semigrassi, cioè derivano da una parte di latte intero e da una di semiscremato.

Dalle creme prodotte contenenti il 30-35% di grasso viene ricavato il burro e il latticello che viene direttamente utilizzato per l'alimentazione degli animali (porcilaie ammesse al caseificio) o ceduto dal burrificio ad allevatori.

Attualmente le ditte autorizzate dal Ministero dell'Agricoltura a beneficiare dei contributi CEE al latticello sono poco più di 1.000 prevalentemente concentrate nel Nord Italia.

Esse presentano all'A.I.M.A. domanda trimestrale d'aiuto per il tramite dell'organo regionale di controllo che allega i bilanci di produzione e la relazione di competenza.

Allo stato le procedure di pagamento si presentano sufficientemente consolidate per cui non sussistono gravi difficoltà di natura giuridico-amministrativa per la definizione delle pratiche.

Attualmente l'A.I.M.A. effettua il pagamento dei contributi CEE a mezzo elenchi avvalendosi di apposita convenzione con alcune banche di interesse nazionale, per cui con tale procedura semplificata è stato possibile eliminare il cronico ritardo dei tempi di liquidazione.

Nel corso dell'anno 1986 sono state liquidate pratiche per un importo complessivo di contributo erogato pari a £. 14.731.848.750.=

2) Aiuti al latte scremato in polvere.

Per le considerazioni esposte in premessa l'Italia non produce latte scremato in polvere, ma ne utilizza grossi quantitativi essendo tali

alimenti la base per la fabbricazione dei mangimi soprattutto per vitelli.

Pertanto l'Italia è costretta ad importare la polvere di latte dai partners produttori sopportando l'alea di una concorrenza con i mangimi esteri a base di latte sempre più forte in quanto gli operatori di casa nostra vedono gravati i costi di produzione del costo di trasporto e degli oneri di sdoganamento.

L'A.I.M.A. ben conscia di tali problemi ha sempre cercato di favorire il trasferimento del latte scremato in polvere da magazzini dell'intervento estero in depositi italiani con costi di trasferimento a carico del FEOGA.

Tale argomento viene trattato successivamente negli "ammassi pubblici". L'acquisto del latte scremato in polvere destinato alla produzione di mangimi per animali viene favorito dalla CEE, per i noti problemi di eccedenze, mediante corresponsione di un aiuto che copre circa la metà del prezzo d'intervento.

Comunque tuttora vige il Reg. CEE 1624/76 il quale prevede che il pagamento dell'aiuto per il latte scremato in polvere utilizzato per la produzione di mangimi venga versato dal paese fornitore, per cui gli operatori italiani pagano all'estero il prodotto già scontato dell'aiuto CEE, salvo versamento dell'importo dell'aiuto medesimo maggiorato del 10% all'atto dell'importazione alla dogana sotto forma di cauzione.

Ove le operazioni di trasformazione avvengano secondo i modi e i tempi stabiliti dai regolamenti CEE, l'organo regionale di controllo provvede ad informare la dogana detentrica delle fidejussioni affinché vengano liberate.

Nella procedura descritta tra la dogana e l'organo regionale di controllo, l'AIMA assume la funzione di raccolta dei dati e degli atti relativi alle importazioni di latte scremato in polvere trasmessi dalle dogane, dagli importatori e dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tali dati vengono immessi in elaboratore ed elaborati sulla base di apposito programma meccanizzato. Le relative stampe vengono tenute a disposizione del FEOGA, il quale può desumere così tutti i dati relativi alle importazioni di latte scremato in polvere, soprattutto per quanto riguarda le quantità di prodotto importate, le cauzioni di trasformazione accese in dogana e quelle svincolate ed incamerate.

Tale procedura prevista dal D.M. 20.8.1984 solo teoricamente risponde alle esigenze FEOGA in quanto la copiosa documentazione anzidetta da caricarsi sul sistema talvolta viene inviata in ritardo o si perde per disguidi postali.

L'Azienda ritiene che per evitare ritardi e disguidi sulle cauzioni di trasformazione accese in dogana, debba essere realizzato, via cavo, un diretto collegamento tra sistemi meccanografici delle dogane e il centro elaborazione dati dell'A.I.M.A.

In ogni caso il problema deve trovare una soluzione in termini di efficienza e di tempestività nella elaborazione dei dati di importazione del latte scremato in polvere in accordo col Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

Nel meccanismo descritto, in cui le importazioni del latte scremato in polvere avvengono a prezzo già scontato dell'aiuto CEE, l'AIMA paga su domanda del mangimificio solo la cosiddetta "integrazione di aiuto", allorchè nel periodo intercorrente tra la data di espletamento delle formalità doganali di esportazione dal Paese di origine e la data di effettiva trasformazione intervenga un incremento dell'aiuto comunitario: in tali ipotesi l'Azienda di Stato corrisponde tale differenza di aiuto.

Nel corso dell'anno 1986 per operazioni di trasformazione verificatesi nelle siffatte condizioni sono state liquidate a favore di 20 mangimifici autorizzati n.58 domande per un importo complessivo di circa £. 6.950.021.520=.

Tuttavia taluni mangimifici che dispongono dell'impianto di spruzzazione trovano talvolta conveniente acquistare in Italia e più frequente-

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mente all'Estero latte scremato liquido tal quale o concentrato il quale viene trasformato in polvere e successivamente trasformato in alimento per animali.

In questi casi, invero assai limitati, è l'A.I.M.A. a pagare l'aiuto CEE per intero sulla base delle relazioni di controllo trasmesse dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Come avviene per il latticello, la maggior parte degli operatori italiani sono ubicati nelle zone di maggior assorbimento di mangime e cioè nel Nord Italia dove risiedono i più cospicui allevamenti zootecnici.

3) Aiuti per il burro e burro concentrato (di mercato) destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati, o di altri prodotti alimentari.

Nell'anno 1985 la CEE per favorire al massimo lo smaltimento del burro ha inteso promuovere contestualmente sia la vendita di prodotti provenienti dal libero mercato sia quella di burro d'intervento.

Le procedure di gara, tuttavia, pur avvenendo lo stesso giorno, e precisamente il 2° e 4° martedì di ogni mese, divergono sostanzialmente. Reg. CEE 1932/81: - burro di libero mercato - la ditta autorizzata all'incorporazione diretta del burro o alla concentrazione in butteroil destinato alla pasticceria, acquista liberamente il prodotto e concorre alla gara richiedendo alla CEE un aiuto per la trasformazione. Se l'aiuto concesso dalla CEE è uguale o inferiore a quello richiesto l'operatore risulta aggiudicatario; se la richiesta d'aiuto è superiore al massimo fissato dalla CEE, l'operatore perde la gara.

Il pagamento dell'aiuto, da parte dell'A.I.M.A., avviene qualora entro dieci mesi dalla gara le imprese abbiano fabbricato direttamente i prodotti, oppure fabbricato o fatto fabbricare i prodotti previa concentrazione e denaturazione del burro; l'aiuto stesso è corrisposto im-

mediatamente dopo tale trasformazione e previa costituzione dei depositi cauzionali di trasformazione, da svincolarsi soltanto sulla base della prova dell'avvenuta utilizzazione finale del prodotto entro il suddetto termine di dieci mesi.

La prova mediante attestazione dell'organo regionale di controllo (in generale Ispettorato Provinciale Agricolo) per l'utilizzazione diretta o per la concentrazione e denaturazione, e del Servizio Repressione Frodi, per la trasformazione finale, deve pervenire all'A.I.M.A. entro 18 mesi dalla data della gara cui si riferisce l'aggiudicazione.

Durante l'anno 1986 si sono svolte n. 85 aggiudicazioni per q.li 16.000 di burro.

L'aiuto medio pagato nel corso del 1986 è stato mediamente di £. 324.000/quintale.

REG. CEE 262/79: - burro d'intervento - la ditta concorre direttamente all'acquisto di burro da magazzini d'intervento siti in Italia o all'estero risultando aggiudicataria se l'offerta è uguale o superiore al prezzo richiesto dalla CEE; se viceversa l'offerta è inferiore l'operatore perde la gara.

Le modalità di controllo sono sostanzialmente identiche a quelle già descritte, salvo che in questo caso l'A.I.M.A. non paga l'aiuto, ma si limita alla restituzione della cauzione prestata dall'operatore a garanzia della corretta utilizzazione del burro. Nell'anno 1986 si sono così svolte n. 190 aggiudicazioni per q.li 85.000 di burro.

4) Piccoli produttori di latte

Derivante dal prelievo di corresponsabilità e per effetto della proroga concessa dalla CEE per l'anno 1986 è stato destinato un contributo da erogare ai piccoli produttori di latte che abbiano pagato il prelievo di corresponsabilità.

Le procedure amministrative di pagamento degli aiuti sono in verità assai semplici anche se occorre precisare che la fase istruttoria de

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mandata agli Ispettorati Provinciali Agricoltura comporta una mole di lavoro non indifferente dato che si tratta di verificare l'idoneità degli allevatori che possiedono da 3 a 17 vacche a beneficiare del contributo CEE a mezzo di sopralluoghi sul posto o di accertamenti di equivalente efficacia.

Le domande degli allevatori presentate direttamente agli Organi regionali vengono riassunte in appositi elenchi redatti dagli stessi Ispettorati Provinciali Agricoltori e inviati all'A.I.M.A.. L'organismo di intervento avvalendosi di apposita convenzione con gli istituti bancari provvede al pagamento degli aiuti previo calcolo dell'incidenza dell'aiuto per vacca.

I pagamenti effettuati nel decorso anno vengono riassunti nell'unito prospetto.

<u>REGIONE</u>	<u>COPI</u>	<u>AIUTO</u>
PIEMONTE	47.770	2.269.075.000
LIGURIA	578	27.455.000
LOMBARDIA	73.279	3.480.752.500
VENETO	173.160	8.280.200.000
FRIULI	24.700	1.173.250.000
EMILIA	89.094	4.231.965.000
TOSCANA	6.512	309.177.500
MARCHE	1.226	58.235.000
UMBRIA	2.616	124.260.000
	<hr/>	<hr/>
	418.935	19.954.370.000
	=====	=====

a detto importo vanno detratti recuperi per £. 240.851.120

b) MISURE A SOSTEGNO DEL MERCATO

Sempre nella finalità della politica agricola di garantire il giusto equilibrio fra una equa remunerazione dei produttori agricoli e il contenimento dei prezzi al consumo, si inquadrano le misure comunitarie varate a sostegno del mercato.

Rappresentano strumenti di tale politica le misure di stoccaggio pubblico cioè gli acquisti diretti da parte degli Organismi d'intervento, a determinati prezzi, di burro, latte scremato in polvere e formaggi parmigiano reggiano e grana padano.

In secondo luogo fra le misure integrative o accessorie dell'intervento vanno annoverate quelle relative alla concessione di aiuti allo stoccaggio privato per il burro, e i formaggi tipo grana, nonché, in situazioni particolari, per altri formaggi a lungo periodo di stagionatura quali provolone e pecorino romano.

Appare evidente che in un Paese come l'Italia, deficitario sul piano produttivo, abbiano trovato maggiore diffusione le forme indirette di intervento a sostegno del mercato.

Difatti dal 1968, anno in cui il mercato dei prodotti lattiero-caseari della Comunità è entrato nella fase unica, ad oggi, se si eccettuano gli interventi iniziali sul burro, due sole volte si è dovuto far ricorso agli acquisti diretti di formaggio grana e precisamente nel 1975 e nel 1980 (intervento nazionale), quando le quotazioni di mercato erano scese, anche sensibilmente, al di sotto del prezzo d'intervento e comunque, come nel caso dell'ammasso del 1980, non assicuravano neppure i costi al produttore.

Nei rimanenti periodi, l'equilibrio è stato assicurato nel nostro Paese dalle altre forme d'intervento fra le quali principalmente può essere annoverata, per la r evanza economica assunta nel tempo, la concessione di aiuto all'ammasso privato dei formaggi parmigiano reggiano e grana padano.

Nella filosofia della normativa comunitaria l'ammasso privato è visto come una misura idonea "a contribuire a realizzare l'equilibrio del mercato".

L'aiuto riveste quindi una funzione di riportare nel tempo, distribuendola in misura più uniforme, la commercializzazione del prodotto idoneo al consumo. L'entità dell'aiuto che in linea generale è fissata inizialmente per campagna di commercializzazione, tiene conto delle spese di ammasso (spese fisse e mobili, perdite di peso e costi di finanziamento) e dell'evoluzione dei prezzi di mercato.

Occorre aggiungere che, mentre la misura di aiuto all'ammasso privato prevista dalla normativa CEE per i formaggi tipo grana presenta possibilità applicative a carattere permanente, per analoghe iniziative dello stesso comparto (ammasso privato del burro e del pecorino) la concessione degli aiuti è prevista per limitati periodi di tempo nel corso dell'annata, oppure ad esso si fa ricorso solo al verificarsi di determinate condizioni di pesantezza del mercato, quale misura preventiva o collaterale all'intervento pubblico vero e proprio.

Parimenti, ove il prezzo di mercato dei prodotti in ammasso tende a salire rapidamente, la CEE può disporre l'immediata disponibilità del prodotto pronto al consumo mediante la sospensione degli aiuti all'ammasso privato del prodotto medesimo.

1) Ammassi privati

Formaggi grana

L'anno 1986 ha confermato la tendenza alla ripresa delle quotazioni di mercato nel settore lattiero-caseario, con particolari riferimenti ai formaggi grana, sui quali ha esplicato effetto favorevole il persistente calo produttivo dovuto alla autoregolazione delle produzioni operate dai Consorzi di Tutela: Consorzi del Grana Padano e del Parmigiano Reggiano.

Il ricorso allo stoccaggio privato, con relativi aiuti comunitari

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

previsti dal Reg. CEE 804/68, ha comunque interessato notevolmente gli operatori del settore, per cui sempre più rilevante è stato il numero dei contratti d'ammasso privato stipulati dall'A.I.M.A. sia per i formaggi grana sia per il provolone e per il pecorino romano, sia infine - ma in numero e per quantità ridotta - per il burro nazionale.

Nell'anno 1986, in applicazione della menzionata regolamentazione, sono stati stipulati i seguenti contratti:

- n. 3.825 per q.li 731.200 di Grana Padano;
- n. 10.188 per q.li 605.360 di Parmigiano Reggiano;

Le somme erogate sono state le seguenti:

- L. 42.078.065.785 per il Grana Padano;
- L. 47.309.408.890 per il Parmigiano Reggiano;

L'anno 1986 ha consolidato la tendenza degli ammassatori, già manifestatasi nel passato, a frazionare al massimo la richiesta di uscita parziale decuplicando di conseguenza il lavoro di liquidazione a carico dell'Ufficio. Inoltre, con la recente estensione della marchiatura del formaggio Parmigiano Reggiano anche al formaggio Vernengo, la misura si è andata ulteriormente estendendo sia in termini di quantità di prodotto ammassato, sia di svincoli, sia di importi liquidati dall'A.I.M.A..

Nonostante ciò e grazie all'ausilio della meccanizzazione si è riusciti ad effettuare i pagamenti entro il limite di 90 giorni imposto dalla regolamentazione CEE.

Tuttavia è indispensabile per consentire una efficace funzionalità, efficienza e tempestività dei pagamenti che il comparto venga potenziato di personale con compiti di archivio e in grado di gestire con continuità e competenza lo strumento meccanizzato.

Trattandosi di applicare una procedura comunitaria abbondantemente consolidata e riferita al comparto più oneroso dell'intero settore lattiero-caseario, ogni sforzo operativo deve essere rivolto al raggiungimento degli obiettivi anzidetti.

Ammasso privato del formaggio provolone

La regolamentazione di questo comparto è sostanzialmente analoga a quella relativa ai formaggi grana padano e parmigiano reggiano discostandosi soltanto in ordine ai limiti di durata minima - 61 giorni - e massimo-270 giorni - dall'ammasso sotto contratto.

Nel corso dell'anno 1986 sono stati stipulati n. 160 contratti per quintali 48.000 di provolone, e sono stati erogati aiuti per lire 2.741.700.000= relativi a q.li 70.281 di prodotto ammassato nelle misure crescenti da ECU 2,67 a 2,69 corrispondenti ad un aiuto medio unitario di L. 4.164,72.

Ammasso privato del formaggio pecorino romano

Il pecorino romano, nella regolamentazione comunitaria, rientra nella categoria dei formaggi da riporto per i quali è previsto il solo intervento mediante erogazione di aiuti all'ammasso privato da attuarsi con provvedimenti adottati al momento del verificarsi di particolari condizioni di mercato che lo rendono necessario per una durata limitata nel tempo. Analogamente a quanto avvenuto nella campagna 1985/86 a causa di una iniziale pesantezza di mercato, nel corso dell'anno 1986 si è avuto un intervento limitato al periodo 15.5.1986 - 15.3.1987 e ad un contingente massimo di 11.000 tonnellate di prodotto, intervento che sostanzialmente ricalca la normativa sopra illustrata per gli altri formaggi.

La durata dei contratti, però è stabilita in 60 giorni nel minimo e in 150 giorni nel massimo.

L'intervento pertanto si è concluso nel corso dell'anno 1986 con la stipulazione di n. 158 contratti per q.li 110.000 di prodotto ammassato e con l'emissione di provvedimenti per il pagamento dell'aiuto nella misura di ECU 2,13 pari a L. 3.310,02 per tonnellate/giorno, nell'importo complessivo di L. 8.364.190.000 erogato al 31.12.1986.

Le ricorrenti difficoltà operative che si riscontrano nella gestione del settore sono quelle derivanti dalla necessità di ricondurre le richieste degli operatori per 15-16.000 tonnellate alle disponibilità d'ammasso previste dal regolamento che limita il quantitativo ammassabile a tonn. 11.000.

A tale riguardo l'Ufficio ha investito direttamente la Commissione CEE affinché autorizzi, in analogia alla regolamentazione in materia di ortofrutticoli, una ripartizione pro-quota per i detentori del formaggio sulla base della media dei dati di produzione delle precedenti campagne.

Ammasso privato del burro

Il ricorrente andamento dei prezzi di mercato del burro nazionale nel periodo primaverile, con ristagno su basse quotazioni, ha indotto gli operatori del comparto a ricorrere all'ammasso privato del prodotto stipulando i relativi contratti con l'A.I.M.A., in applicazione della normativa vigente.

Nel corso dell'anno 1986 sono stati corrisposti aiuti per L I R E 480.898.855 su q.li 16.000 di burro oggetto di n. 14 contratti di ammasso privato campagna 1985/86.

2) Ammassi pubblici

Burro

E' stato già accennato, come a causa della produzione lattiera italiana deficitaria rispetto ai fabbisogni, gli interventi pubblici sul burro nazionale siano di modesta entità.

Tuttavia la crisi del burro nazionale giustifica, con cadenza ciclica, l'intervento dell'A.I.M.A., e ciò in concomitanza con la diminuzione dei consumi di burro tipica del periodo stagionale più caldo, per cui nel

1986 sono entrati all'ammasso 8.000 quintali di burro, tuttora detenuti nei magazzini dell'intervento.

Per tali operazioni l'A.I.M.A., in conseguenza di modifiche della regolamentazione comunitaria che ha dilazionato di ben 8 mesi i pagamenti ai conferenti, disporrà i primi rimborsi del prezzo d'intervento per la quantità ammassata a partire solo dal febbraio 1987.

Nonostante il modesto quantitativo ammassabile nel nostro Paese, nel corso dell'anno 1986 le nuove procedure predisposte consentono di fatto una costante ed ininterrotta funzionalità dei centri di intervento A.I.M.A. senza soluzioni di continuità e ciò per far fronte con la dovuta tempestività alle richieste degli operatori italiani.

Latte scremato in polvere

Nel corso dell'anno 1986 non si sono verificati trasferimenti di prodotto da magazzini d'intervento esteri nel nostro Paese e ciò ha reso ancor più difficile la situazione dei mangimifici italiani costretti ad importare dall'estero il latte scremato in polvere con i conseguenti costi aggiuntivi di trasporto.

Non si comprende come la Commissione CEE, gravata di scorte ingenti di prodotto all'intervento sia così restia a trasferire il latte scremato in polvere in Italia, Paese dove il comparto zootecnico risulta particolarmente gravato da oggettivi problemi strutturali.

Sembra opportuno che il Ministero dell'agricoltura intraprenda ogni sforzo possibile nelle sedi comunitarie per realizzare con la dovuta continuità trasferimenti di polvere di latte nel nostro Paese da stoccare presso i centri d'intervento A.I.M.A. già costituiti e da destinare all'alimentazione del bestiame.

L'utilizzazione di tali centri d'intervento e della conseguente disponibilità di magazzinaggio messa a disposizione dell'A.I.M.A. dagli assuntori, garantiscono una notevole possibilità di scorta di latte scremato in polvere.

c) MISURE COMUNITARIE A CARATTERE SOCIALE

- 1) - Burro a prezzo ridotto alle collettività senza scopo di lucro;
- Burro a prezzo ridotto alle Forze Armate e corpi assimilati dello Stato.

Con Regg. CEE 2191/81 e 2192/81, la Commissione CEE ha istituito la possibilità di approvvigionamento di burro a prezzo ridotto sia alle collettività senza scopo di lucro che alle forze armate.

Tale misura riprende una precedente normativa CEE che prevedeva l'acquisto diretto presso i magazzini d'intervento esteri da parte delle collettività stesse e che aveva creato serie difficoltà applicative in Italia per l'oggettiva difficoltà di approvvigionamento all'estero.

Ora tale possibilità viene trasferita al burro di mercato facilitando enormemente le operazioni di approvvigionamento nel nostro Paese.

Ovviamente i regolamenti comunitari di applicazione hanno facilitato indirettamente l'Italia essendo prioritaria preoccupazione del legislatore comunitario la considerazione che un eccesso di burro sul libero mercato sarebbe inevitabilmente finito all'intervento pubblico con gravosi oneri finanziari a carico del FEOGA.

A tal fine la normativa CEE ha previsto che quelle istituzioni e collettività che finora hanno beneficiato dell'acquisto a prezzo ridotto del burro di ammasso pubblico, possano approvvigionarsi direttamente sul mercato libero, usufruendo, seppur in via indiretta, di un aiuto, dato che un burrificio autorizzato dal Ministero dell'agricoltura può cedere alle collettività richiedenti burro già scontato dell'aiuto CEE.

La meccanica dell'operazione è semplice: l'istituzione rivolge domanda di acquisto all'A.I.M.A., per il tramite dell'organo di controllo indicando, oltre il quantitativo di burro, il burrificio presso il quale intende ritirarlo. Verificata la congruità dei dati esposti in domanda, l'A.I.M.A. rilascerà un buono per l'acquisto e la presa in consegna che permetterà all'istituzione di procedere al ritiro del prodotto.

Sarà la ditta fornitrice ad avvenuta estinzione del buono di consegna del prodotto a richiedere all'A.I.M.A. la liquidazione dell'aiuto CEE sul quantitativo di burro ceduto.

Merito della normativa CEE è quella di aver sganciato l'istituzione da laboriose procedure amministrative e di averle gravate su strutture commerciali (burrifici) più pronte a sopportarle.

Nel corso dell'anno 1986 sono stati ottenuti i risultati seguenti:

- collettività: rilasciati buoni per circa q.li 8.800 di burro e liquidati aiuti CEE per un importo di L. 1.883.710.100=
- forze armate: rilasciati buoni per q.li 8.200 circa di burro e liquidati aiuti CEE per un importo di L. 1.932.977.320.

Si tratta di risultati oltremodo incoraggianti che sono dovuti, già ripeterlo, alle semplicità e praticità delle procedure previste che consentono al destinatario di approvvigionarsi concretamente a prezzo conveniente di un prodotto eccedentario nell'area comunitaria.

2) Partecipazione alla distribuzione di latte e/o prodotti lattiero caseari agli alunni delle scuole.

- Reg. CEE n. 1842/83 del Consiglio del 30.6.1983 e
- Reg. CEE n. 2167/83 della Commissione del 28.7.1983 e successive modifiche e integrazioni.

Fra le misure poste in essere dalla CEE per frenare la produzione lattiera eccedentaria e nel contempo favorire lo smaltimento del latte e dei prodotti derivati, una delle più rilevanti sotto il profilo economico-sociale è quella relativa a la distribuzione a prezzo ridotto di latte e formaggi agli alunni.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ove si consideri che in Italia il consumo di latte è il più basso dei Paesi della CEE è evidente l'importanza di tale misura che tende a modificare le abitudini alimentari dei giovani in un'età particolarmente ricettiva.

Altro fattore di evidente importanza è che il finanziamento di tale misura è sostenuta per i tre quarti con i fondi tratti dal prelievo di corresponsabilità. Inoltre i contributi CEE consentono ai Comuni di ottenere il rimborso di una parte considerevole della spesa che comunque sostengono per l'acquisto dei formaggi e del latte distribuito nelle mense già operanti.

Le misure comunitarie prevedono di fatto la concessione di un contributo fisso che copre circa la metà del prezzo di acquisto dei quantitativi di latte e formaggi effettivamente distribuiti agli alunni delle scuole sia a mensa che fuori mensa (es. per il latte £.540,792 a Kg.).

Le modalità applicative dell'intervento sono molto complesse ed esso si esplica in due distinte fasi:

- la prima rappresentata dalla richiesta di buono, che i richiedenti (Comuni o Istituti scolastici) devono presentare all'Azienda possibilmente entro il 31 dicembre di ciascun anno, corredata da un preventivo di distribuzione dei prodotti commisurato al numero degli alunni iscritti e ai giorni di distribuzione da mantenere entro limiti quantitativi pro-capite/giorni, previsti dalla regolamentazione CEE.

Con l'anno scolastico 1985/1986 è stata estesa ai fornitori la possibilità di presentare domande di buono su delega dei Comuni e degli Istituti scolastici. Ciò ha ulteriormente dilatato le misure per la capillare opera di diffusione svolta dai fornitori, determinandosi un considerevole incremento degli Istituti e Comuni beneficiari, anche se il numero dei buoni si è contratto per la meccanica anzidetta. In pratica ciascuna domanda di fornitore raccoglie una media di 15-20 deleghe di istituti scolastici o di Comuni.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- la seconda fase è costituita dalla domanda di liquidazione che deve essere presentata per ogni trimestre scolastico.

Detta domanda riguardante solo i quantitativi effettivamente distribuiti e completata dall'attestazione di regolarità dell'Organo di controllo, deve essere pagata all'A.I.M.A. entro il termine di tre mesi dall'arrivo.

Ai fini del pagamento l'Azienda, esperita l'istruttoria sulla regolarità delle domande, predispone il decreto di liquidazione.

Per tutte le fasi descritte, l'A.I.M.A. si avvale di un programma meccanizzato il quale consente la stampa dei buoni e dei decreti di liquidazione, provvedendo nel contempo a registrare e a stampare tutti i dati contabili richiesti dal Feoga.

L'installazione dello strumento meccanografico ha consentito di far fronte non solo all'aumento vertiginoso delle richieste di contributo, ma di assolvere la primaria esigenza di pagamento dei contributi nei limiti di tempo imposti dai regolamenti comunitari.

I dati riportati nella tabella seguente evidenziano l'andamento crescente delle richieste di aiuto.

Anno scolastico	Domande di Buono	Domande di liquidazione
1980 - 81	373	570
1981 - 82	919	710
1982 - 83	660	820
1983 - 84	1066	3000
1984 - 85	1450	4350
1985 - 86	2500	5300
1986 - 87	1900	

Nel corso dell'applicazione della normativa in questione si sono presentate diverse difficoltà operative, insite in una disciplina comuni

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

taria particolarmente complessa nonostante che l'A.I.M.A. abbia sempre cercato di fornire interpretazioni chiare ed esaurienti agli organi regionali di controllo ed interpellando ove era il caso, anche la stessa Commissione CEE.

Il contributo erogato nell'anno 1986 è stato complessivamente di L. 12.728.552.985.= così risultante per anno scolastico:

Anno scolastico	Beneficiari N°	Quantità distribuita trasfor. in latte Kg.	Contributo erogato nell'anno 1986 Lit.
1981 - 82	4	83.417	32.684.760
1982 - 83	101	1.533.984	596.351.895
1983 - 84	101	139.938	57.910.260
1984 - 85	1.744	1.962.410	963.607.525
1985 - 86	2.500	21.479.555	11.077.778.445

3) Programmi di corresponsabilità

Nella prefazione della parte "applicazione dei regolamenti comunitari" è stata fatta menzione del prelievo o tasso di corresponsabilità quale strumento posto in essere dalla CEE per frenare la produzione lattiera.

Con apposito regolamento (N. 1079/77) del Consiglio, la Comunità ha determinato l'ammontare generico e le modalità di esazione della tassa suddetta, destinata a gravare sull'intera produzione lattiera (escluse le zone di montagna).

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Lo stesso regolamento auspica misure specifiche idonee, seppur limitate nel tempo, ad incrementare il consumo dei prodotti lattiero-caseari sul mercato comunitario e mondiale, a ricercare nuovi prodotti derivati dal latte e ad ampliare quelli esistenti nonchè a migliorare la produzione lattiera-casearia della CEE.

A seguito di tali indicazioni del Consiglio, la Commissione CEE con cadenza annuale ed a decorrere dalla campagna lattiera 1978/79 ha approvato specifici regolamenti, sulla base dei quali le organizzazioni lattiero-casearie italiane e le associazioni degli allevatori presentano all'approvazione della CEE per il tramite dell'A.I.M.A. i propri programmi finalizzati e svolgono le azioni secondo modalità stabilite dalle normative comunitarie.

Ricordiamo che, la tassa sul latte, almeno nelle intenzioni, assolve due esigenze fondamentali della produzione lattiera-comunitaria: ridurre la produzione lattiera ed incrementare i consumi per evitare l'accumularsi di onerose scorte d'intervento.

Nel corso dell'anno 1986 l'A.I.M.A. ha provveduto ad inviare alla CEE con il proprio parere i programmi italiani relativi alla campagna lattiera 1986/87 e a liquidare i contributi in acconto o a saldo per quei programmi che sono stati portati a compimento:

a) Programmi promozionali e pubblicitari	L. 2.997.396.550
b) Programmi di ricerca di prodotti lattiero caseari nuovi e migliorati	" 297.868.675
c) Programmi commerciali all'esterno della Comunità	" 1.173.582.585
d) Miglioramento della qualità del latte	" 3.695.840.725
e) Distribuzione di latte gratuito agli allievi delle scuole	" 1.145.600.000

Con l'anno 1987, tuttavia, la CEE intende eliminare dai finanziamenti comunitari i programmi di miglioramento della qualità del latte, per cui il plafond destinato all'Italia subirà per tale anno un consistente ridimensionamento.

SETTORE VITIVINICOLO

Il regolamento CEE n. 337/79 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, prevede vari strumenti di intervento di retti a stabilizzare il mercato dei vini.

Tali strumenti si concretizzano, tra l'altro, nella concessione da parte dell'Organismo di intervento dei seguenti aiuti:

- aiuti al magazzinaggio privato dei vini da tavola, dei mosti di uva e mosti di uva concentrati (artt. 7, 8 e 9), nonché per il ricollocamento dei vini da tavola (art. 10);
- aiuti ai mosti concentrati utilizzati nella vinificazione (art.14);
- aiuti per l'utilizzazione di uve, mosti di uve e mosti di uve concentrati nella fabbricazione di succhi d'uva (art. 14 bis);
- aiuti alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione (art.39).

Per tali aiuti la Commissione emana, in ciascuna campagna vitivinicola, le relative disposizioni applicative.

1) MAGAZZINAGGIO PRIVATO -

Il magazzinaggio privato dei vini e dei mosti, sottraendo dal mercato per un determinato periodo di tempo quantitativi di prodotto, ha un ruolo determinante ai fini del risanamento dei corsi.

L'aiuto é subordinato alla conclusione con l'Organismo di intervento di contratti di magazzinaggio con i quali i produttori dei vini e dei mosti si impegnano a tenere immagazzinato e quindi a non immettere sul mercato, determinati quantitativi di vino e di mosto, tenendoli depositati in una cantina propria o di altri.

Ai sensi della normativa comunitaria, possono essere conclusi soltanto contratti "a lungo termine" nel periodo 16 dicembre 15 febbraio della campagna vitivinicola e con durata di nove mesi, se hanno per oggetto i vini da tavola, mentre scadono sempre al 15 settembre; se hanno per oggetto i mosti.

Alla scadenza dello stoccaggio a "lungo termine" dei vini da tavola è prevista la possibilità per il titolare del contratto di avviare alla distillazione una parte del quantitativo e, contemporaneamente, per la parte non distillata, di effettuare un ulteriore stoccaggio per un periodo massimo di quattro mesi, in modo da ritardare ancora l'immissione sul mercato dei vini.

Gli aiuti allo stoccaggio sono corrisposti per giorno e per ettolitro in una misura tale da rifondere al produttore le spese tecniche del magazzino e gli interessi e quindi, gli importi sono differenziati a seconda del tipo di vino (A1 - R1 - R11) e di mosto (muto, concentrato, concentrato rettificato), e delle caratteristiche organolettiche dichiarate dai laboratori di analisi autorizzati dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

Per i vini stoccati è stata prevista, inoltre, la possibilità del trasferimento in altri depositi, quando si fa presente la necessità di fare posto ai prodotti della nuova vendemmia, ed è stato riconosciuto, quale concorso nelle spese sostenute per il trasferimento, un aiuto per ettolitro di vino ricollocato.

Per gli aiuti sopra descritti l'A.I.M.A. provvede al pagamento a ciascun produttore dopo essersi accertata direttamente e tramite gli Uffici periferici di controllo, dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

La Comunità, per venire incontro alle difficoltà operative degli Organismi di intervento, ha posto un limite al numero dei contratti di stoccaggio che possono essere conclusi da ciascun produttore nel corso di una stessa campagna, ma in pratica non sono stati raggiunti gli effetti sperati.

I pagamenti, nonostante ciò, sono stati effettuati nel rispetto dei termini comunitari.

Poichè a decorrere dalla campagna vitivinicola 1984/85 sono stati soppressi i contratti "a breve termine" con durata trimestrale, la Comunità ha consentito di intervenire con una misura analoga decisa dallo Stato membro, alle stesse condizioni previste dalla normativa CEE.

L'aiuto nazionale al magazzinaggio privato a breve termine dei vini e dei mosti è stato concesso per il periodo 1° settembre 1985 - 15 dicembre 1985, con decreto ministeriale 31.7.1985.

Nel 1986 è stata sostenuta la spesa di £ 40.791.248.795= con fondi CEE (vedi tab. n. 1) e la spesa di £. 22.079.747,505 con fondi nazionali (vedi tab. n. 2).

2) MOSTI CONCENTRATI -

Gli aiuti ai mosti concentrati utilizzati nella vinificazione sono corrisposti a chi abbia utilizzato, entro determinati limiti e condizioni, mosti concentrati e rettificati per elevare la gradazione naturale dei vini da tavola e V.Q.P.R.D..

Tali aiuti compensano i maggiori costi sostenuti in Italia per arricchire i prodotti a monte del vino mediante aggiunta di mosti concentrati e rettificati, non essendo consentito lo zuccheraggio, pratica ammessa in altri paesi comunitari.

Negli ultimi anni, si è verificato un notevole incremento nell'uso di tale pratica enologica, sia da parte di cantine sociali che di privati, che ha dato luogo alla produzione di fortissimi quantitativi di mosto concentrato e di mosto concentrato rettificato utilizzati per l'aumento della gradazione alcolica dei vini.

Considerata la complessità della normativa comunitaria in materia, sono stati predisposti idonei strumenti per permettere a tutti di beneficiare in tempi brevi degli aiuti, attraverso l'accertamento diretto da parte degli Istituti di vigilanza per la repressione delle frodi e una semplificazione delle procedure di liquidazione attuate attraverso Istituti di credito.

Gli aiuti sono corrisposti per grado potenziale e per ettolitro di mosto concentrato utilizzato e, in misura differenziata, a seconda della zona di origine dei mosti concentrati o del luogo di produzione dei mosti concentrati rettificati.

La spesa sostenuta dall'A.I.M.A. durante il 1986, distinta per campagna vitivinicola, è complessivamente di £ 63.982.115.000== (ved. tab. n.3).

3) UTILIZZAZIONE DI UVE -

Gli aiuti per l'utilizzazione di uve, mosti di uve e mosti di uve concentrati nella fabbricazione di succhi d'uva sono stati concessi dalla Comunità per potenziare l'impiego dei prodotti della vite a fini diversi dalla vinificazione.

In tal modo le uve e i mosti di origine comunitaria hanno uno sbocco costante che contribuisce a rendere più stabile l'equilibrio tra la produzione e le utilizzazioni nel settore vitivinicolo.

L'aiuto è commisurato alla materia prima trasformata (uva, mosto di uva e mosto di uva concentrato), ma è corrisposto ai produttori quando forniscono la prova che il succo d'uva è stato preso in carico per l'imbottigliamento o esportato in un paese est. a comunitario.

La suddetta trasformazione della materia prima in succo d'uva è sottoposta al controllo degli Istituti di vigilanza per la repressione delle frodi.

La spesa sostenuta dall'A.I.M.A. durante il 1986, distinta per campagna vitivinicola, è complessivamente di £ 3.489.918.575= (vedi tab.n.4).

4) DISTILLAZIONE DEI SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE -

Al fine di migliorare la qualità dei vini, la Comunità vieta la sovrappressione delle uve, la pressatura delle fecce e la rifermentazione delle vinacce prevedendo l'obbligo di consegnare in distilleria tutti i prodotti (vinacce e fecce) provenienti sia dalla vinificazione che da qualsiasi trasformazione di uve diversa dalla vinificazione.

L'assolvimento di tale obbligo costituisce per i produttori uno dei presupposti indispensabili per poter usufruire dei diversi aiuti comunitari previsti a loro favore.

La Comunità riconosce al distillatore che abbia lavorato sottoprodotti ottenendo alcole ad almeno 52° un aiuto commisurato alla quantità di prodotto ottenuto dalla distillazione.

L'importo dell'aiuto è tale da rifondere al distillatore il costo della materia prima, le spese di trasformazione e le perdite tecniche, tenuto conto del prezzo di mercato dei prodotti ottenuti.

Tale aiuto viene corrisposto previo accertamento, tramite gli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, dell'osservanza della normativa comunitaria.

La spesa sostenuta dall'A.I.M.A. nel 1986 è complessivamente di lire 8.273.004.605= (vedi tab. n.5).

GESTIONE ALCOLE PROVENIENTE DALLA DISTILLAZIONE OBBLIGATORIA

di cui all'art. 39 del reg. CEE n. 337/79.

Al distillatore che abbia lavorato sottoprodotti (vinacce e fecce) ai sensi dell'art. 39 del reg. CEE n. 337/79, è concessa, in alternativa al beneficio dell'aiuto sopradescritto, la possibilità di consegnare all'AIMA l'alcole prodotto che abbia almeno 92°.

L'acquisto è effettuato ai prezzi stabiliti dalla Comunità per grado ettolitro sulla base, come per l'aiuto, del costo della materia prima, delle spese di trasformazione e delle perdite tecniche di lavorazione.

Qualora il distillatore abbia beneficiato dell'aiuto, dal prezzo di acquisto è detratto l'importo dell'aiuto corrisposto.

La gestione di tale alcole è a rischio dello Stato, nel senso che competono allo Stato stesso i risultati attivi o passivi.

Tuttavia, poichè in mancanza di una organizzazione comune del mercato dell'alcole etilico, l'organismo d'intervento è costretto a rivendere l'alcole, che è tenuto ad acquistare, ad un prezzo inferiore a quello dell'acquisto, è previsto il concorso del FEOPA sezione garanzia nei limiti di un importo forfettario per grado ettolitro di prodotto acquistato.

Nel 1986 tale gestione comprende il pagamento alle distillerie sia del prezzo di acquisto dell'alcole venduto all'AIMA nel corso dell'anno, sia dei compensi di stoccaggio per l'alcole rimasto invenduto dal 1975 che le stesse detengono in deposito per conto dell'A.I.M.A. sotto il rigoroso controllo finanziario degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Nel corso dell'anno non è stata effettuata alcuna vendita, ma è stata realizzata una entrata di £ 39.783.090= per declassamento ad alcole grezzo

di Hn. 1.870,24 di alcole buon gusto.

La spesa sostenuta, distinta per campagna vitivinicola è di complessive £ 70.701.707.145= al netto di IVA (vedi tab. 6).

INTERVENTO NAZIONALE per i prodotti ottenuti dalla distillazione della frutta e patate di produzione nazionale

Nel programma degli interventi nazionali dell'A.I.M.A, anche per l'anno 1986, è stato incluso l'acquisto dell'alcole ottenuto dalla distillazione della frutta e patate di produzione nazionale.

Poichè gli alcoli da frutta e patate hanno costi di produzione analoghi a quelli da materie vinose e sono soggetti allo stesso regime fiscale ma, a differenza di quest'ultimi, non sono presi in considerazione della normativa comunitaria, un intervento dell'A.I.M.A. volto all'acquisto dei prodotti ottenuti da tali materie prime si è reso necessario nell'interesse dei produttori, considerata la persistente stasi del mercato dell'alcole.

Per tale intervento, nel 1986 è stata sostenuta la spesa al netto di IVA di £ 4.221.291.345= (vedi tab. n.7).

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella n. 1

PAGAMENTI EFFETTUATI DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1986

Interventi Comunitari per il magazzinaggio privato di vini e mosti

TIPO di Intervento	Campagna 1981/82	Campagna 1982/83	Campagna 1983/84	Campagna 1984/85	Campagna 1985/86	TOTALI
Aiuti al magazzinaggio dei vini da tavola per tre mesi e nove mesi	70.969.725		60.524.700	20.359.816.725	10.012.193.195	30.503.574.345
Aiuti al magazzinaggio dei vini da tavola per quattro mesi, riservati ai titolari di contratti a lungo termine				1.801.565.795		1.801.565.795
Aiuti al magazzinaggio di mosti di uve, mosti di uve concentrati e rettificati		78.843.175	59.442.070	138.681.935	1.535.256.535	1.812.223.715
Aiuti eccezionali per il ricollocamento dei vini da tavola			59.992.115	6.410.125.530	203.767.295	6.673.884.940
TOTALI	70.969.725	78.843.175	180.028.885	28.710.189.985	11.751.217.025	40.791.248.795

Tabella n. 2

PAGAMENTI EFFETTUATI DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1986

INTERVENTO NAZIONALE per l'aiuto al magazzinaggio privato a breve termine dei vini da tavola e dei mosti di uve concentrati e rittificati, per il periodo 1° settembre - 15 dicembre 1985. D.M. 31.7.1985 MAF

NATURA DEL PRODOTTO	ETTOLITRI	IMPORTO £.
Vino	14.115.898	21.004.102.465
Mosti	573.052	1.075.645.040
TOTALE spesa complessiva £		22.079.747.505

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella n. 3

PAGAMENTI EFFETTUATI DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1986

Intervento comunitario per l'arricchimento della gradazione alcolometrica volumica naturale

TIPO DI INTERVENTO	Campagna 1980/81	Campagna 1981/82	Campagna 1982/83	Campagna 1983/84	Campagna 1984/85	Campagna 1985/86	TOTAL I
Aiuti ai mosti concentrati utilizzati nella vinificazione (art. 14 Reg. CEE 357/79)	262.439.155	606.404.355	282.030.105	299.742.970	286.618.170	62.244.880.245	63.982.115.000

Tabella n. 4

PAGAMENTI EFFETTUATI DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1986

Intervento comunitario per la trasformazione in succhi d'uva

TIPO DI INTERVENTO	Campagna 1982/83	Campagna 1983/84	Campagna 1984/85	Campagna 1985/86	TOTALI
Aiuti alla produzione di succhi d'uva (art. 14 bis) Reg. CEE n. 337/79	24.205.540	58.740.175	1.080.671.745	2.326.301.115	3.489.918.575

Tabella N. 5

PAGAMENTI EFFETTUATI DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1986AIUTI DISTILLAZIONE SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE

CAMPAGNA	NATURA DEL PRODOTTO	LITRI ANIDRI	PREMIO COMUNITARIO	IMPORTO AIUTI	TOTALE SPESA
1984/85	Alcole + 52°	2.924,81	673,04	1.968.515	95.837.615
	Grappa	133.777,64	701,68	93.869.100	
	Neutro	---	830,56	---	
1985/86	Alcole + 52°	168.758,83	696,54	117.547.280	8.177.166.990
	Grappa	10.954.029,82	726,18	7.954.597.390	
	Neutro	122.181,50	859,56	105.022.320	
TOTALE GENERALE					8.273.004.605 =====

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella n. 6

PAGAMENTI EFFETTUATI DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1986

COMMERCIALIZZAZIONE ALCOLE DA PRESTAZIONI VINICHE

CAMPAGNA	FONDI NAZIONALI			PARTECIPAZIONE FEAOG	
	ACQUISTI		DEPOSITI	ACQUISTI	
	Hn.	Lire	Lire	Hn.	Lire
1974/75			401.904.410		
1975/76			431.244.160		
1976/77			270.181.880		
1977/78			137.133.470		
1979/80			977.068.530		
1980/81			1.801.985.760		
1981/82			1.897.066.180		
1982/83			2.772.950.695		
1983/84			3.695.385.400		
1984/85	587,01	71.450.860	1.970.102.310	587,01	63.885.470
1985/86	233.231,92	29.687.061.370	254.841.740	233.231,92	26.269.444.910
TOTALI	233.818,93	29.758.512.230	14.609.864.535	233.818,93	26.333.330.380

Spese complessive con FONDI NAZIONALI £ 44.368.376.765=

Spese complessive con Partecipazione
FEAOG £ 26.333.330.380=

TOTALE GENERALE £ 70.701.707.145=

=====

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella N. 7

PAGAMENTI EFFETTUATI DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1986

INTERVENTO NAZIONALE per i prodotti ottenuti dalla distillazione della frutta, patate, vinacce di produzione nazionale -

CAMPAGNA	A C Q U I S T I			DEPOSITI
	Quantitativi avviati alla distillazione Q.li	Alcole Buon Gusto ottenuto Hn.	Importo erogato Lire	Importo erogato Lire
1984/85	91.598,62	2.911,34	393.030.900	
1985/86	791.113,46	27.056,93	3.733.856.340	94.404.105
TOTALI	882.712,08	29.968,27	4.126.887.240	94.404.105
SPESA COMPLESSIVA			£ 4.221.291.345	

SETTORE DISTILLAZIONE DEI VINI1) AIUTI COMUNITARI ALLE DISTILLAZIONI

Il Regolamento comunitario di base n. 337/79 del 5 febbraio 1979, e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce le norme generali sull'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, prevede la distillazione dei vini articolata in diverse misure d'intervento, con lo scopo di garantire un prezzo minimo ai produttori e ristabilire l'equilibrio del mercato mediante l'eliminazione delle eccedenze produttive.

Di tali misure, alcune hanno carattere facoltativo, nel senso che dipendono dal libero gioco della domanda e dell'offerta, altre, invece, hanno carattere obbligatorio, cioè sanciscono l'obbligo del produttore di distillare tutta o una parte della sua produzione di vino, pena l'esclusione dello stesso dalle altre misure d'intervento previste dal citato regolamento.

Gli interventi del primo tipo comprendono: la distillazione preventiva dei vini da tavola e dei vini atti a diventare vini da tavola (art. 11), la distillazione dei vini da tavola riservata ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine (art. 12 bis) e le distillazioni di sostegno (art. 15).

Gli interventi del secondo tipo riguardano la distillazione dei vini ottenuti da uve da tavola (art. 40) e la distillazione obbligatoria (art. 41).

Quando si verificano le condizioni previste dal citato regolamento n. 337/79 perchè scatti il meccanismo dell'intervento vengono emanati dalla Commissione i regolamenti di applicazione, con i quali sono fissati il prezzo minimo di acquisto del vino distillabile e l'importo dell'aiuto da corrispondere ai distillatori.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il prezzo del vino è fissato per grado e per ettolitro di prodotto reso franco azienda del produttore; mentre gli aiuti sono fissati per grado e per ettolitro dei prodotti ottenuti dalla distillazione e differenziati in funzione di tali prodotti (alcole neutro, acquavite di vino, alcole grezzo).

Per le distillazioni facoltative la liquidazione degli aiuti viene effettuata sulla base di contratti di cessione del vino, conclusi tra produttori e distillatori, e di idonea documentazione comprovante l'avvenuta distillazione nel periodo previsto e l'osservanza di tutte le altre condizioni prescritte dalle disposizioni comunitarie e nazionali, tra le quali il pagamento del prezzo minimo di acquisto.

Tali contratti vengono presentati all'A.I.M.A. per il tramite dei competenti Organi Regionali, ai quali è affidato il compito di provvedere alla loro approvazione, previa verifica delle condizioni di ammissibilità alla distillazione, e di comunicare agli interessati l'esito della procedura di approvazione.

Ai distillatori è concessa la facoltà di chiedere, prima del compimento delle operazioni di distillazione, il pagamento anticipato dell'aiuto previa costituzione a favore dell'A.I.M.A. di una cauzione, pari al 110% dell'importo dell'aiuto più basso previsto dalle misure d'intervento di cui trattasi.

La cauzione viene svincolata soltanto se il distillatore fornisce, entro i termini stabiliti, la prova di avere effettuato la distillazione e corrisposto il prezzo minimo al produttore.

A differenza delle distillazioni facoltative, per quelle obbligatorie non sono previste la presentazione all'A.I.M.A., ai fini dell'approvazione, dei contratti di distillazione e nemmeno la possibilità di chiedere il pagamento anticipato dell'aiuto.

La campagna vitivinicola 1985/1986 è stata caratterizzata, come

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la campagna precedente, da un raccolto abbondante e da consistenti quantitativi di vino rimasti in giacenza che hanno determinato un notevole appesantimento del mercato e, conseguentemente, reso necessario il ricorso a varie misure di distillazione ai fini di ristabilire l'equilibrio del mercato medesimo. Tali misure hanno riguardato la distillazione in Italia di circa 12 milioni di ettolitri di vino.

L'attività svolta dall'A.I.M.A. nel 1986 per il pagamento di aiuti comunitari alla distillazione, si riferisce prevalentemente ad operazioni di intervento disposte nella campagna 1985/1986 e, in misura modesta, ad interventi della campagna 1986/87.

La spesa globale sostenuta dall'Azienda ammonta a L I R E
£. 270.056.907.080= così ripartita per singola misura d'intervento:

- £. 126.372.824.305 per aiuti alla distillazione "buon fine" disposta con Reg. CEE n. 2390/85 del 19.8.1985;
- £. 97.133.195.090 per aiuti alla distillazione "preventiva" disposta con Reg. CEE n. 2607/85 del 16.9.1985;
- £. 408.122.535 per aiuti alla distillazione di vini ottenuti da uve da tavola disposta con Reg. CEE n. 2261/85 del 29.7.1985;
- £. 2.438.992.815 per aiuti alla distillazione obbligatoria disposta con Regg. CEE nn. 147/85 e 148/85 del 18.1.1985;
- £. 35.176.437.165 per aiuti alla distillazione di sostegno del mercato disposta con Reg. CEE n.856/86 del 24.3.1986;
- £. 5.402.036.795 per aiuti alla distillazione "buon fine" disposta con Reg. CEE n. 2706/86 del 28.8.1986;
- £. 277.166.930 per aiuti alla distillazione obbligatoria disposta con Regg. CEE nn. 854/86 e 855/86 del 24.3.1986;
- £. 2.848.131.445 per aiuti a distillazioni varie campagna precedente.

2) INTERVENTI COMUNITARI CONCERNENTI L'ACQUISTO E STOCCAGGIO DELL'ALCOLE OTTENUTO DALLE DISTILLAZIONI OBBLIGATORIE DEI VINI.

Le distillazioni obbligatorie dei vini sono previste dagli articoli 40 e 41 del Reg. CEE n. 337/79.

L'art. 40 prevede, oltre alla concessione dell'aiuto per la distillazione dei vini ottenuti da uve da tavola, la possibilità per i distillatori interessati di conferire all'A.I.M.A. l'alcole con gradazione alcolica non inferiore a 92°.

Per l'alcole acquistato dall'Organismo di Intervento ai prezzi stabiliti dai regolamenti di applicazione è riconosciuta una partecipazione del FEOGA fissata in misura forfettaria.

Lo smercio di tale alcole è disciplinato dalle norme comunitarie in modo da evitare perturbazioni sul mercato dell'alcole e delle bevande alcoliche prodotti nella Comunità.

Se l'applicazione di tali norme non consente lo smercio dei prodotti in questione, vengono adottate misure per lo smercio dei prodotti medesimi nei settori o verso le destinazioni che escludono qualsiasi perturbazione del mercato dell'alcole. I costi derivanti da queste ultime misure sono a carico del FEOGA.

In applicazione del Reg. CEE n. 2261/85 del 29.7.1985 relativo alla campagna 1985/1986, è stata pagata dall'A.I.M.A. la somma complessiva di £. 47.873.261.570 per l'acquisto di ettanidri 100.370 di alcole grezzo e di ettanidri 59.846 di alcole neutro.

Della predetta spesa la quota di partecipazione a carico del FEOGA ammonta a £. 26.696.363.510=.

Nel corso della stessa campagna è stato emanato un bando di gara per la vendita di ettanidri 222.729 di alcole proveniente dalla distillazione di cui al citato art. 40, in attuazione del Reg. CEE n. 1915/86

del 20.6.1986, relativo allo smercio degli alcoli delle distillazioni obbligatorie detenuti dagli Organismi d'intervento. Il prezzo minimo di vendita fissato dal suddetto regolamento era di 96 ECU per ettanidro, pari a £. 152.512=.

Entro il termine stabilito non è stata presentata alcuna offerta di acquisto.

Anche l'art. 41 prevede la possibilità di conferire all'A.I.M.A. l'alcole con gradazione non inferiore a 92° ottenuto dalla distillazione dei vini da tavola che i produttori sono obbligati a distillare allorché si verifica una situazione di grave squilibrio del mercato.

Gli oneri sostenuti per l'acquisto e il magazzinaggio dell'alcole da parte dell'Organismo d'intervento sono a totale carico del FEOGA.

Lo smercio dell'alcole preso in carico viene effettuato mediante vendite all'asta e a condizioni tali da evitare perturbazioni dei mercati di tale prodotto.

La misura di questione è stata adottata nella campagna 1984/85 con i Regg. CEE nn. 147/85 e 148/85 del 18.1.1985 e nella campagna successiva con i Regg. CEE nn. 854/86 e 855/86 del 24 marzo 1986.

In applicazione di tali disposizioni comunitarie nel 1986 è stata pagata dall'A.I.M.A. la somma complessiva di £. 39.897.333.405= per l'acquisto di ettanidri 83.868 di alcole grezzo e di ettanidri 40.900 di alcole neutro.

3) CONTRIBUTI NAZIONALI ALLA DISTILLAZIONE.

Per fronteggiare lo stato di crisi determinatosi nel settore vitivinicolo a seguito delle note vicende del vino al metanolo, il CIPAA ha deliberato nell'adunanza del 31 luglio 1986, due provvedimenti straordinari per la distillazione di 2,5 milioni

di ettoltri di vino da tavola e di Hl. 170.000 di vini bianchi da tavola, ottenuti per declassamento di vini moscato d'Asti D.O.C..

L'applicazione di tali misure eccezionali, che si è rivelata necessaria per tonificare il mercato interno appesantito da notevoli eccedenze, ha comportato l'erogazione nel 1986 di contributi per un ammontare complessivo di £. 94.406.996.000, oltre alle spese sostenute per l'acquisto dei prodotti ottenuti dalla distillazione di cui si dirà nel successivo paragrafo.

4) INTERVENTI NAZIONALI CONCERNENTI L'ACQUISTO E STOCCAGGIO DEI PRODOTTI DELLE DISTILLAZIONI FACOLTATIVE.

Come dianzi accennato, le distillazioni comunitarie vengono adottate allorquando, a causa di raccolti abbondanti, si verifica uno squilibrio tra produzione e consumo tale da rendere necessaria l'eliminazione delle eccedenze produttive per ristabilire l'equilibrio del mercato.

D'altra parte, per evitare che la crisi del settore vinicolo si trasferisca a quello dei prodotti della distillazione, è necessario ritirare dal mercato le quantità di prodotto che non hanno possibilità di sbocco.

Tuttavia, in assenza di una regolamentazione comunitaria nel settore dell'alcole, occorre intervenire con provvedimenti nazionali al fine di evitare che si verificino gravi perturbazioni sul mercato o addirittura che venga vanificata l'efficacia delle distillazioni comunitarie facoltative.

Interventi nazionali del tipo sopra descritto sono stati effettuati con decreto-legge 24 febbraio 1975 n. 25, convertito nella legge 22 aprile 1975 n. 124, e con decreto-legge 16 maggio 1980 n. 180, convertito nella legge 18 luglio 1980, n. 338.

Con le citate disposizioni è stato affidato all'A.I.M.A. il compito di procedere, per un triennio successivo all'entrata in vigore di ciascun decreto-legge, all'acquisto ed allo stoccaggio, per la successiva immissione sul mercato interno e per l'esportazione, dei prodotti ricavati dalla distillazione dei vini da tavola (alcole ed acquavite).

Le disposizioni di cui al decreto-legge 16 maggio 1980 n. 180, sono state prorogate per un ulteriore periodo di un anno con decreto-legge 12 settembre 1983 n. 462, convertito nella legge 11 novembre 1983 n. 638 e successivamente fino al 31 dicembre 1985 con la legge 28 luglio 1984 n. 408.

Dopo tale data gli acquisti dei prodotti della distillazione vitivinicola sono stati effettuati dall'A.I.M.A. ai sensi dell'art. 3 della Legge 14 agosto 1982 n. 610 nell'ambito dei programmi degli interventi nazionali dell'Azienda approvati dal CIPAA.

L'acquisto viene effettuato dall'A.I.M.A. sulla base di offerta scritta del venditore, che deve essere presentata secondo le modalità all'uopo stabilite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Nel 1986 sono state spese complessivamente £. 135.351.973.500= per l'acquisto dei seguenti prodotti:

- ettanidri 561.228 di alcole neutro
- ettanidri 126.160 di alcole greggio
- ettanidri 303.646 di acquavite.

Il servizio per il deposito e la conservazione dei prodotti acquistati viene affidato alle distillerie produttrici o ai titolari dei magazzini di invecchiamento in cui tali prodotti si trovano depositati, con contratto a trattativa privata concluso sotto forma di atto di obbligazione sottoscritto dal depositario.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il pagamento degli oneri di stoccaggio viene effettuato su presentazione, da parte del depositario, della fattura relativa a periodi semestrali di deposito, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre.

I compensi di magazzinaggio per ettanidro/anno di prodotto, relativi al 1986, sono stati fissati nelle seguenti misure: £. 6.420 per l'alcole buon gusto e grezzo, £. 8.304 per l'acquavite conservata in contenitori di acciaio inox e £. 12.444 per l'acquavite conservata in fusti di rovere.

Per tali prodotti nel corso del 1986 sono stati corrisposti compensi di magazzinaggio per un importo complessivo di £. 56.287.845.500=.

5) PROBLEMI RELATIVI ALLO SMALTIMENTO DELLE SCORTE DI ALCOLE E DI ACQUA=
VITE PROVENIENTI DA INTERVENTI NAZIONALI.

Nel 1986 le scorte di alcole e di acquavite di vino, in deposito presso i magazzini dell'intervento, sono aumentate sensibilmente a seguito degli acquisti effettuati dall'Azienda in attuazione di interventi nazionali. Alla fine di tale anno le giacenze dei prodotti della distillazione provenienti da interventi nazionali ammontavano a complessivi ettanidiri 7.200.000, così distribuiti:

- alcole neutro	:	ettanidri	950.000
- alcole buon gusto	:	ettanidri	850.000
- alcole greggio	:	ettanidri	1.300.000
- acquavite	:	ettanidri	4.100.000 (di cui 900 mila <u>cir</u> ca in invecchiamento).

Una massa così consistente di prodotti, destinata ad aumentare ancora per effetto degli interventi distillatori in corso, rappresenta innanzitutto per l'Azienda un onere gravoso per i molteplici problemi annessi al magazzinaggio: trasferimenti, travasi, perdite, pagamenti di compen

si, rinnovo dei contratti, ecc..

Però il problema più grosso riguarda indubbiamente lo smaltimento delle scorte immagazzinate.

Per quanto concerne l'acquavite in deposito nei magazzini di invecchiamento (900 mila ettanidri circa) sussiste la possibilità della graduale immissione sul mercato interno a prezzi che consentono il recupero quasi totale degli oneri di acquisto e magazzinaggio.

Diversa è, invece, la condizione dell'acquavite conservata in contenitori di acciaio che costituisce un onere finanziario non indifferente per il magazzinaggio perchè rimane allo stato fresco e non subisce nel tempo alcun incremento di valore.

Per quanto riguarda l'alcole, il discorso sullo smaltimento di vendita più difficile e complesso, anche perchè non esiste una disciplina comunitaria del mercato di tale prodotto e gli oneri di gestione sono a carico dello Stato.

Per l'alcole buon gusto lo sbocco più importante sul mercato interno è costituito dall'impiego del prodotto nella preparazione dei "vini speciali" e dei liquori, che offre una capacità di assorbimento di circa 150 mila ettanidri annui.

In altri settori, invece, come la profumeria, la cosmesi, la chimica, la farmaceutica, lo sbocco è precluso all'alcole vinico buon gusto dalla preferenza accordata dagli utilizzatori agli alcoli rettificati ottenuti da materia prime, come il melasso, che più del vino si presta=no alla produzione di un "alcole neutro".

Anche l'esportazione verso i Paesi terzi, è condizionata dal=la concorrenza degli alcoli meno cari, cioè ricavati da materie poco costose, ma di qualità superiore, che costituiscono il punto di riferimento del mercato internazionale.

Ma al di fuori di tali settori tradizionali, che peraltro non potrebbero assorbire consistenti quantitativi di prodotto, interessanti

sbocchi sono rappresentati dagli impieghi industriali (carburante, combustibile, denaturato, ecc.).

E' evidente, però, che lo smercio dell'alcole verso tali destinazioni, anche se offre la possibilità di effettuare una programmata e razionale politica di graduale alleggerimento delle scorte, per contro comporta inevitabilmente perdite considerevoli di bilancio.

Nel tentativo di trovare comunque una soluzione al difficile problema in questione il Consiglio di Amministrazione decideva di dare inizio ad un programma di destoccaggio in considerazione delle ingenti scorte di alcole accantonate e dei rilevanti oneri di magazzinaggio gravanti sul bilancio aziendale.

L'iniziativa intrapresa dal Consiglio e approvata dal CIPAA di destinare i prodotti della distillazione ad usi non tradizionali, veniva recepita anche in sede legislativa con l'art. 5 del Decreto-legge 2 luglio 1986 n. 319, convertito nella Legge 1° agosto 1986 n. 445.

Veniva così indetta una pubblica gara per la vendita di ettanidri 1.000.000 di alcole greggio al prezzo minimo di £. 48.000 per ettanidro, andata deserta, e successivamente un'altra gara per la vendita di complessivi ettanidri 5,2 milioni di alcole e di acquavite fresca al prezzo di £. 32.000 per ettanidro da destinare all'esportazione verso Paesi terzi o da immettere sul mercato comunitario soltanto per usi energetici.

Essendo andata deserta anche quest'ultima gara, il Consiglio di Amministrazione deliberava di procedere alla vendita mediante trattativa privata, previa indagine di mercato, nominando all'uopo un'apposita Commissione.

A conclusione delle trattative intercorse con le ditte interessate all'acquisto venivano stipulati alla fine del 1986 contratti di vendita per i seguenti quantitativi di prodotto:

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Hn. 500.000 di alcole neutro
- Hn. 700.000 di alcole buon gusto
- Hn. 1.000.000 di alcole greggio
- Hn. 2.000.000. di acquavite
- Hn. 1.000.000 di acquavite

Nei contratti di vendita è previsto l'obbligo per gli acquirenti di esportare i prodotti di cui trattasi verso i mercati extra-comunitari per usi industriali entro il termine di trenta mesi dalla stipulazione.

Contrariamente a quanto avviene per l'alcole, l'acquavite di vino invecchiata non trova difficoltà di collocamento sul mercato interno, dato che le quantità giacenti nei magazzini di invecchiamento sono quasi tutte di proprietà dell'A.I.M.A..

Anzi, gli utilizzatori dell'acquavite hanno sempre sollecitato l'Azienda ad adottare un sistema di collocamento del prodotto basato su vendite periodiche e a prezzi prestabiliti, che consenta un pronto e tempestivo rifornimento del mercato mettendo gli operatori del settore in condizione di fare una programmazione degli acquisti adeguata ai propri fabbisogni.

Nel 1986 sono stati venduti ettanidri 82.702 di acquavite invecchiata almeno un anno a prezzi compresi tra un minimo di £. 150.000 ad un massimo di £. 190.000 per ettanidro.

Le vendite dell'alcole e dell'acquavite effettuate nel corso del 1986 hanno determinato un incasso per l'Azienda di complessive £. 13.122.237.615=.

6) RICERCA DI NUOVI SBOCCHI PER I PRODOTTI ECCEDENTARI DEL SETTORE VITIVINICOLO

Con regg. CEE n. 861/83 del 13 aprile 1983 e n. 2188/85 del 31 luglio 1985, è stata disposta la concessione di contributi per lavori di ricerca e di sviluppo di nuove utilizzazioni dei prodotti del settore vinicolo.

Per la campagna 1985/1986 sono stati approvati n. 3 progetti di ricerca per lavori di un importo complessivo di £. 324.190.000=.

Nel 1986 l'A.I.M.A. ha corrisposto contributi per un importo complessivo di £. 399.990.200= relativi a progetti di ricerca presentati nella campagna 1985/1986 e precedenti.

SETTORI DEI FORAGGI ESSICCATI, DELLE SEMENTI FORAGGERE, DELLE FAVE,
FAVETTE, PISELLI, LUPINI DOLCI E DELLA BACHICOLTURA.

1) FORAGGI ESSICCATI.

Per quanto concerne il settore dei foraggi essiccati, anche qui l'aiuto è a carico del FEOGA e il relativo regime è stato istituito con il Reg. CEE n. 1067/74 a partire dalla campagna di commercializzazione 1973/74.

L'aiuto è erogato ai produttori di foraggi disidratati in base alle domande presentate all'A.I.M.A. tramite gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio entro i termini e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni comunitarie e nazionali.

Nel settore dei foraggi essiccati, nel corso dell'anno 1986, la A.I.M.A. ha erogato per aiuti a carico del FEOGA la somma complessiva di £. 27.193.822.286 così ripartita per campagna e numero di pagamenti ai beneficiari:

£. 242.841.745	-	Camp. 1984/85	-	pagamenti 5
£. 11.953.295.731	-	" 1985/86	-	pagamenti 362
£. 14.997.684.810	-	" 1986/87	-	pagamenti 221.

2) SEMENTI DI BASE E CERTIFICATE.

Quanto al settore delle sementi di base e certificate il relativo regime di aiuto è stato istituito con il Reg. CEE numero 1674/72 a partire dalla campagna di commercializzazione 1972/73.

Trattasi di aiuto alla produzione e lo scopo è quello di favorire lo sviluppo del settore delle sementi.

L'aiuto è concesso ai soggetti moltiplicatori di sementi ed è erogato in virtù di domande presentate all'A.I.M.A. corredate dalle dichiarazioni rilasciate dall'Ente Nazionale Sementi Elette, attestanti

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'avvenuto controllo in campo delle colture è l'ammontare dei quantitativi di seme prodotto con l'indicazione del peso effettivo del seme dopo la lavorazione, della specie e della varietà.

Nell'anno finanziario 1986 è stata erogata per aiuti a carico del FEOGA la somma complessiva di £. 689.899.510 così ripartita per campagna e numero di pagamenti ai beneficiari:

£.	390.520	-	Camp.	82/83	-	pagamenti	1
£.	371.065	-	"	84/85	-	pagamenti	1
£.	689.137.915	-	"	85/86	-	pagamenti	658

3) FAVE, FAVETTE, PISELLI E LUPINI DOLCI.

Per quanto riguarda il settore delle fave, favette, piselli e lupini dolci la concessione dell'aiuto comunitario è stata prevista con Reg. CEE n. 1119/78 del 22.5.1978 a partire dalla campagna di commercializzazione 1978/79 e successivamente, innovando rispetto alla precedente normativa, con regolamento del Consiglio n. 1431/82 del 18.5.1982 l'aiuto è stato concesso per i prodotti destinati alla alimentazione non solo zootecnica ma anche umana e con ulteriore regolamento del Consiglio del 31.3.1984 n. 1032 le misure di sostegno esistenti sono state estese ai lupini dolci.

Trattasi di aiuto alla produzione e lo scopo è di favorirne lo sviluppo in considerazione che i prodotti in questione sono soggetti alla diretta concorrenza di prodotti provenienti dai paesi terzi.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con il citato reg. CEE n. 1431/82 e con la successiva normativa (in particolare il reg. della Commissione numero 3540/85 del 5.12.1985 contenente le norme di applicazione della regolamentazione comunitaria in materia) sono state apportate innovazioni rispetto alle precedenti campagne.

Relativamente al settore in questione nel corso del 1986 è stata erogata la somma complessiva di £. 4.619.818.365 così ripartita per campagne e numero di pagamenti ai beneficiari:

£. 784.511.585	-	Camp. 1984/85	-	pagamenti 18
£. 3.835.306.780	-	Camp. 1985/86	-	pagamenti 42.

4) BACHICOLTURA

Nel settore della bachicoltura gli aiuti concessi per i bachi da seta allevati nella comunità sono finanziati dal FEOGA, in applicazione dell'art. 2 del Reg. CEE n. 845/72 del 24.4.1972, a decorrere dalla campagna di allevamento 1972/73.

Trattasi di aiuto all'allevamento dei bachi al fine di favorirne lo sviluppo e beneficiari dell'aiuto stesso sono i bachicoltori.

L'aiuto è erogato agli allevatori di bachi da seta in base a domanda presentata all'A.I.M.A., per il tramite dell'Associazione Nazionale Bachicoltori con sede in Treviso.

Nel corso del 1986 sono state prese in considerazione, per la erogazione dell'aiuto, le domande pervenute alla A.I.M.A. riguardanti la campagna 1985/86 (Reg. CEE 1316/85 del 23.5.1985) ed è stata corrisposta ai beneficiari interessati la somma complessiva di £. 661.180.770 in relazione a n. 4105/½ telaini ammessi a contributo.

SETTORE DELLO ZUCCHERO- ACQUISTO COMUNITARIO

Nel corso dell'anno 1986, questa Azienda ha proceduto, in esecuzione della normativa comunitaria nel settore saccarifero, stabilita con i Regg. CEE 1785/81, 447/68, 2103/77, all'acquisto di q.li 500.000 di zucchero bianco allo stato sfuso della S.p.A. ERIDANIA.

Detto quantitativo di zucchero, di produzione 86/87, è stato depositato nei seguenti magazzini riconosciuti idonei, di proprietà della stessa società Eridania:

q.li	80.000	nei silos di	Molinella	(BO)
q.li	120.000	"	"	" Sarmato (PC)
q.li	150.000	"	"	" S. Pietro in Casale (BO)
q.li	150.000	"	"	" San Quirico TreCasali (PD)

Per l'acquisto del prodotto è stato pagato il prezzo di 56,12 ECU previsto dal Reg. CEE 1453/86 che, tenuto conto del tasso di conversione di £. 1554/ECU, ha comportato una spesa globale di £. 47.529.711.600 di cui £. 3.924.471.600 per IVA.

In attesa che la Comunità Economica Europea stabilisca la destinazione di tale prodotto, è stato stipulato apposito contratto di deposito fino al 31.8.1987.

- AIUTO NAZIONALE

Il Comitato Interministeriale per la Politica Agricola Alimentare, nella riunione del 19.12.85, ha approvato il programma A.I.M.A. per la concessione di un importo perequativo straordinario ammontante a £. 5.912, 08 per quintale di zucchero prodotto nella campagna 85/86 a favore dei produttori saccariferi italiani.

La misura introdotta in favore dei produttori di zucchero ha lo scopo di tutelare la produzione italiana rendendo meno vantaggiose le im-portazioni del prodotto da altri Paesi e nel contempo assicurando ai produttori nazionali.

In base a tale programma sono pervenute all'A.I.M.A. richieste di corresponsione dell'importo perequativo per q.li 12.442.756,52 di zucchero ripartiti per singole aziende di seguito indicate:

- CASTIGLIONESE	q.li	309.388,47
- CO.PRO.A.	"	357.976,38
- CO.PRO.B.	"	371.792,24
- ERIDANIA	"	4.817.376,66
- I.S.Z.	"	177.635,77
- ZUCCHERIFICIO MOLISE	"	283.075,40
- S.A.D.A.M.	"	858.612,14
- SO.ME.SA.	"	491.487,92
- COREBS	"	78.077,50
- GRUPPO SACCARIFERO VENETO	"	3.271.746,00
- GRUPPO SFIR	"	<u>1.425.588,05</u>
TOTALE	q.li	12.442.756,52

L'Azienda nel corso del 1986, dopo aver verificato l'esattezza della produzione esposta, ha provveduto ad erogare l'importo globale di LIRE 73.562.571.966 riferito alle suddescritte produzioni.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- SETTORE DEI PRODOTTI ITTICI

La normativa relativa all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca ha avuto una graduale formazione nel tempo, tanto che all'iniziale Reg. CEE 2142/70 del 20/10/1970 molti altri se ne sono aggiunti, in modo tale da rendere di non facile consultazione il campo normativo.

Il Consiglio delle Comunità Europee, su proposta della Commissione e con il parere favorevole del Parlamento Europeo, ha inteso disciplinare l'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca procedendo alla loro codificazione con il Reg. CEE n. 100/76 del 28/1/1976 che, unificando le norme in un regolamento organico, ha eliminato gli inconvenienti che prima si lamentavano.

A partire dal 1° gennaio 1983 il Reg. CEE 100/76 è stato sostituito dal Reg. CEE 3796/81 del 29/12/1981 che dalla stessa data disciplina l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca.

L'A.I.M.A. è stata autorizzata con legge 2 agosto 1985 n. 388 ad effettuare gli interventi di mercato per i prodotti ittici e il Ministero della Marina Mercantile a concedere alle organizzazioni di produttori ittici il riconoscimento previsto dai regolamenti comunitari.

Nel quadro dei citati regolamenti comunitari le funzioni dell'AIMA, quale organismo di intervento per l'Italia, si concretano nei compiti appresso indicati:

- corresponsione, alle organizzazioni dei produttori, della compensazione finanziaria concessa per i prodotti ritirati dalla vendita;
- corresponsione di un premio di riporto speciale per acciughe e sardine sottoposte ad un procedimento di trasformazione;
- aiuti all'ammasso privato a favore dei produttori;
- indennità di compensazione ai produttori di tonno destinati all'industria conserviera;
- corresponsione, alle organizzazioni di produttori, di un premio di ripor

- to per taluni prodotti della pesca;
- indennità di compensazione in favore dei trasformatori di sardine del Mediterraneo in conserve.

I - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DI COMPENSAZIONE FINANZIARIA ALLE ORGANIZZAZIONI DEI PRODUTTORI PER I PRODOTTI RITIRATI DALLA VENDITA.

Le somme erogate dall'A.I.M.A. durante l'anno 1986 alle organizzazioni dei produttori per contributi di compensazione finanziaria riguardano:

- il prodotto ritirato durante la campagna di commercializzazione 1985 che, nello stesso anno, non è stato possibile liquidare;
- il prodotto ritirato durante la campagna di commercializzazione 1986 per il quale sono state liquidate anticipazioni.

Per il prodotto ritirato le norme che ne hanno disciplinato il sistema sono state quelle previste dal Reg. CEE n. 3796/81 che stabilisce un contributo di compensazione finanziaria alle Organizzazioni dei Produttori che abbiano operato ritiri di sardine e di acciughe dal mercato.

La compensazione finanziaria varia in funzione del quantitativo di prodotto ritirato e del prezzo di ritiro ed è intesa in modo tale che aumentando la percentuale del prodotto ritirato rispetto al prodotto complessivamente commercializzato, diminuisce l'ammontare della compensazione finanziaria.

Il ritiro dalla vendita di prodotti ittici è una misura d'intervento la cui adozione è rimessa alla autonoma valutazione e decisione delle organizzazioni dei produttori che, attraverso la sottrazione dal mercato di eccedenze invendibili, perseguono una condizione di equilibrio tra domanda e offerta.

Tale misura di intervento, per la quale la regolamentazione comunitaria ha stabilito un regime di prezzi, comporta l'obbligo per le organizzazioni di produttori di dare ai prodotti ritirati dalla vendita una

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

delle seguenti destinazioni:

- distribuzione gratuita ad opere di beneficenza;
- alimentazione animale del prodotto allo stato fresco;
- alimentazione animale del prodotto trasformato in farina;
- fini diversi dall'alimentazione.

Apposite Commissioni di Controllo, nominate dalle Capitanerie di Porto, accertano i quantitativi di prodotto ritirato e la destinazione data agli stessi e sottoscrivono appositi modelli sulla base dei quali l'AIMA liquida i relativi contributi.

Per le sardine ritirate durante la campagna di commercializzazione 1985 sono state liquidate, durante l'esercizio finanziario 1986, L I R E 50.323.375 in conto anticipi e £. 85.645 di compensazione finanziaria a saldo di quanto già erogato.

Per le acciughe ritirate durante la campagna di commercializzazione 1985 sono state liquidate, durante l'esercizio finanziario 1986, L I R E 5.226.520 in conto anticipi e £. 20.034.580 di compensazione finanziaria a saldo di quanto già erogato.

Per le sardine ritirate durante la campagna di commercializzazione 1986 sono state accordate anticipazioni alle organizzazioni dei produttori che le hanno richieste costituendo all'uopo una cauzione pari al 105% delle somme anticipate pari a £. 170.711.100.

II - EROGAZIONE DI PREMI DI RIPORTO SPECIALE PER SARDINE E ACCIUGHE

Un premio di riporto speciale viene concesso alle industrie e/o alle Associazioni di Produttori che sottopongono ad uso o più processi di trasformazione le acciughe e/o le sardine del Mediterraneo destinate al consumo umano.

Tale provvidenza è concessa a norma del Reg. CEE n. 3796/81 per 4 anni consecutivi a partire dal 1° gennaio 1983 ed è accordata a condizione che si provveda a stipulare contratti di acquisto tra i trasformatori e le

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

organizzazioni di produttori con l'obbligo di pagare a questi ultimi un prezzo minimo d'acquisto che sia almeno uguale al prezzo di ritiro comunitario maggiorato del 5%.

Il contributo varia a seconda del procedimento di trasformazione e per la corrente campagna di commercializzazione è stato fissato nella misura di 110 ECU/ton. per la trasformazione in conserve, 83 ECU/ton. per la salagione e 55 ECU/ton. per la congelazione.

Le Commissioni di Controllo hanno il compito di accertare la qualità e la quantità del prodotto avviato alla trasformazione, e ad accertamento avvenuto, rilasciano appositi modelli che insieme alla contabilità giacenze costituiscono il presupposto per la liquidazione del premio di cui si tratta.

I premi di riporto speciale corrisposti durante l'anno 1986 riguardano:

- sardine congelate pari a Kg. 101.160 per le quali è stato liquidato un contributo di £. 8.201.705;
- acciughe congelate pari a Kg. 54.248 per le quali è stato liquidato un contributo di £. 4.272.570;
- sardine trasformate in conserve pari a Kg. 6.898.365,5 per le quali è stato liquidato un premio di £. 1.089.226.995;
- acciughe trasformate in conserve pari a Kg. 12.855,5 per le quali è stato liquidato un premio di £. 1.723.925.

III - AIUTI ALL'AMMASSO PRIVATO A FAVORE DEI PRODUTTORI

L'aiuto all'ammasso privato a favore dei produttori è previsto nel caso in cui il corso dei prodotti ittici permanga inferiore all'85% del prezzo di orientamento e per un periodo che lascia una perturbazione di mercato.

E' demandato alla Commissione delle Comunità Economiche Europee il

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

compito di decretare l'intervento sul mercato con aiuti all'ammasso privato e stabilirne le modalità.

Durante l'anno non si sono verificate particolari condizioni tali da rendere necessario il ricorso a questa misura di intervento.

IV - INDENNITA' DI COMPENSAZIONE A FAVORE DEI PRODUTTORI DI TONNO.

Il Reg. CEE 3796/81 all'art. 17 stabilisce che per i produttori di tonno della Comunità è accordata un'indennità compensativa qualora i tonni elencato all'allegato III siano destinati alla industria conserviera.

Durante l'anno non sono state avanzate domande per questa indennità.

V - PREMIO DI RIPORTO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI PER TALUNI PRODOTTI DELLA PESCA.

Un premio di riporto viene accordato alle Associazioni di produttori che abbiano ritirato dal mercato determinate specie di prodotti ittici (ad eccezione delle sardine e acciughe che beneficiano di un premio di riporto speciale) che siano sottoposte ad operazioni di trasformazione e che siano conservate all'ammasso per un determinato periodo.

Durante l'anno non sono state avanzate domande di premio per questo tipo di aiuto.

VI - INDENNITA ' COMPENSATIVA IN FAVORE DEI TRASFORMATORI DI SARDINE DEL MEDITERRANEO IN CONSERVE.

Dal 1° marzo 1986, con i reg. CEE 3117/85 e 3460/85, è accordata una indennità compensativa ai trasformatori di sardine mediterranee per un limite massimo che nel 1986 è stato di tonn. 30.000 di sardine fornite dai

produttori residenti nel nostro Paese ai trasformatori al fine di farne con
serve.

Alle Commissioni di Controllo è demandato il compito di accertare la quantità, la dimensione e la categoria di freschezza e ove tali Commissioni non sono costituite, gli stessi compiti sono attribuiti ai direttori dei locali mercati ittici.

Sia il produttore che il trasformatore hanno l'obbligo di tenere una contabilità su appositi registri e l'A.I.M.A. è incaricata di effettuare controlli a campione su detta contabilità.

Durante la campagna di commercializzazione 1986 sono state erogate £. 213.750.120 a fronte di Kg. 641.026 di sardine del Mediterraneo trasformate in conserve.

SETTORE TABACCO GREGGIO

La disciplina dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio, in conformità al Reg. 727/70 del 21.4.1970 del Consiglio e successivi regolamenti applicativi, viene attuata nell'ambito dell'A.I.M.A. mediante la struttura operativa degli uffici per gli interventi nel settore del tabacco. Tale struttura è costituita da un'ufficio centrale e da 8 uffici periferici dislocati territorialmente nelle Regioni dove maggiormente è concentrata la coltivazione delle molteplici varietà di tabacco prodotto in Italia.

Nell'esplicazione degli interventi e del conseguente esercizio dei controlli tecnici diretti, i predetti uffici si sono avvalsi del personale A.I.M.A. operante nei diversi centri di controllo, costituiti nelle località ove sono situati i magazzini di trasformazione, per la pesatura dei tabacchi all'ingresso dei predetti magazzini, il controllo delle varietà e qualità, il controllo delle letture e bollettini di perizia etc.

Le operazioni di intervento si concretano attualmente nelle seguenti operazioni:

- 1 - erogazione di un "premio" agli acquirenti e produttori singoli o associati, trasformatori del tabacco in foglia;
- 2 - intervento di mercato nella commercializzazione del tabacco in foglia ed in colli attuato mediante l'acquisto di tabacchi da parte dell'Azienda, lo stoccaggio dei tabacchi da parte di assuntori, la gestione diretta della vendita dei tabacchi stoccati (emissione di fattura di vendita A.I.M.A., benestari bancari)
- 3 - la corresponsione degli aiuti speciali disposti dalla CEE per sostenere e riequilibrare il settore in momenti caratterizzati da sfavorevoli congiunture o da altri eventi negativi.

1) EROGAZIONE PREMIO

Com'è noto, la concessione di premi alle ditte trasformatrici di tabacco comunitario, è disciplinata dal Regolamento (CEE) 727/70 del Consiglio nonché dal Reg. (CEE) 1726/70 della Commissione e successive modificazioni ed integrazioni.

In relazione a quanto previsto dai precitati regolamenti il "premio" può configurarsi come erogazione finanziaria "sui generis", corrisposta alle imprese trasformatrici dopo l'acquisto del tabacco sciolto, ma indirizzata sostanzialmente ai "coltivatori" tabacchicoli e finalizzata a rimborsare alle imprese trasformatrici una parte del prezzo minimo "garantito" (prezzo d'intervento), che deve essere obbligatoriamente corrisposto al coltivatore al momento dell'acquisto del tabacco sciolto per assicurare ai coltivatori stessi un determinato livello di reddito. La verifica di tale adempimento è effettuata dall'AIMA-Tabacco sulla base delle fatture quietanzate dai coltivatori, prima di corrispondere il "premio" alla ditta trasformatrice.

La concessione del premio all'impresa trasformatrice è subordinata, inoltre, alla preventiva verifica della sussistenza di tassative condizioni e requisiti, stabiliti dai regolamenti citati. Tale verifica è effettuata dall'A.I.M.A. mediante il controllo tecnico e amministrativo diretto operato dai propri funzionari in servizio presso gli uffici del tabacco.

Tra le diverse condizioni e requisiti fondamentali richiesti assumono rilevanza i seguenti:

- 1 - il tabacco deve essere prodotto nell'ambito delle Comunità;
- 2 - le caratteristiche varietali del tabacco devono corrispondere a quelle fissate dalla CEE;
- 3 - il tabacco deve essere acquistato dall'impresa trasformatrice direttamente dai produttori comunitari corrispondendo loro, come già accennato, almeno il prezzo di "intervento";

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4 - il tabacco deve essere stato sottoposto alle operazioni di prima trasformazione e condizionamento e quindi commercializzato.

L'accertamento del "diritto al premio" ed il conseguente pagamento scaturiscono dall'esecuzione di una serie continuata di operazioni di accertamento tecnico poste in essere dai funzionari dell'Azienda sulla base di un appropriato sistema di controllo nei singoli magazzini di trasformazione.

L'esercizio di tali controlli richiede la presenza fisica dei dipendenti A.I.M.A. che, presso i magazzini di trasformazione provvedono a pesare giornalmente i tabacchi in entrata e in uscita, a verificare i risultati della lavorazione, a controllare i documenti della ditta (fatture ecc.) ad emettere gli atti A.I.M.A. prescritti (verbali di spedizione, bollette di accompagnamento dei beni viaggianti, registri di carico e scarico dei tabacchi sciolti e in colli, prospetto di verifica all'entrata, verbali delle tare, verbali di corrispondenza finale ecc.).

L'erogazione del premio comunitario viene attuata col sistema dell'anticipo dell'80% del premio complessivo provvisorio, ovvero col sistema dell'anticipo del 100% (attualmente il più seguito) del premio complessivo provvisorio, previa prestazione da parte del richiedente di apposita cauzione nella misura del 20%, costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria rilasciata da Compagnia di assicurazione abilitata.

Le imprese possono anche richiedere il "premio definitivo".

Le anticipazioni sono erogabili subito dopo l'ultimazione del controllo degli acquisti del tabacco sciolto. I premi definitivi sono erogati soltanto se i tabacchi "in colli" non hanno formato oggetto di anticipazioni di premio dopo l'accertamento della loro avvenuta spedizione perchè venduti.

Vengono inoltre corrisposti "saldi" di premio a fronte degli anticipi, nonchè "conguagli" per rivalutazione della lira verde.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Si precisa che le anticipazioni del premio nelle forme anzidette possono essere richieste soltanto per i quantitativi di tabacco che hanno formato oggetto di "contratto di coltivazione" o di "dichiarazione di coltivazione" assimilata al contratto stesso.

Nel corso del 1986 sono stati erogati premi per l'ammontare complessivo di L. 441.017.004.703 ripartite per raccolto, come appresso indicato:

Raccolti:

1981	L.	478.352.157
1982	"	2.263.727.514
1983	"	16.234.599.603
1984	"	23.785.717.455
1985	"	396.781.801.679
1986	"	1.472.806.295
		<hr/>
Totale		441.017.004.703 =====

Si fa rilevare che l'ammontare complessivo dei premi erogati ha avuto la seguente ripartizione regionale, in relazione alla dislocazione territoriale delle imprese trasformatrici beneficiarie:

CAMPANIA	28%	circa
TOSCANA	5%	"
UMBRIA	26%	"
LAZIO	5%	"
ABRUZZO E MOLISE	5%	"
PUGLIA	20%	"
VENETO-PIEMONTE	11%	"

2) INTERVENTO DI MERCATO NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEL TABACCO IN FOGLIA ED IN COLLI.

a) Operazione di acquisto del tabacco.

La disciplina comunitaria di intervento nella commercializzazione del tabacco greggio è fissata dai Regg. n. 1467/70, 1468/70, 1469/70, 1727/70 e successivi Regg. modificativi ed integrativi.

In particolare, il Reg. CEE 1727/70 stabilisce le condizioni che devono sussistere, e le modalità da seguire, per la presa in consegna del tabacco offerto all'intervento.

In pratica, il conferimento del prodotto all'Organismo di intervento ricorre ogni qualvolta il detentore non trovi più utile collocamento del prodotto stesso sul mercato interno od esterno.

Mentre il tabacco in foglia viene normalmente commercializzato da parte dei produttori, ciò non sempre si verifica per il tabacco in colli, il quale, annualmente, viene offerto all'intervento in misura che, negli ultimi anni, si è consistentemente ridotta.

Sulla base delle domande di offerta di tabacco ricevute, questo Organismo predispone il programma di intervento attraverso le seguenti operazioni:

- 1 - istituzione dei centri di stoccaggio, con le modalità indicate alla successiva lettera b), avvalendosi di idonei magazzini messi a disposizione da operatori associati o singoli.
- 2 - istituzione di apposite "Commissioni di perizia" composte da funzionari tecnici della ex Sezione Specializzata per il tabacco particolarmente preparati e con esperienze professionali pluriennali.

Tra i compiti dei predetti funzionari rientrano, tra l'altro, l'accertamento del peso netto effettivo, l'individuazione varietale del tabacco conferito all'intervento, la verifica qualitativa del prodotto

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

riguardante la sussistenza dei requisiti qualitativi minimi previsti per l'accettabilità del prodotto all'intervento, la classificazione e valutazione delle partite di tabacco offerto.

Come specificato nel prospetto che segue, le operazioni di intervento hanno dato luogo, nell'anno 1986, all'acquisto di T.5.826,040 di tabacco in colli, per una spesa complessiva di L. 28.388.166.310, così ripartite:

TABACCO IN COLLI ACQUISTATO NEL 1986				
VARIETA'	RACCOLTO 1984			IMPORTO COMPLESSIVO
	Quantità T.	Valore tabacco	Quota premio scorporata dal valore del tabacco	
BURLEY	2.832,609	2.782.634.380	7.905.838.765	10.688.473.145
BENEVENTANO	7,642	12.208.650	17.753.095	29.961.745
KENTUCKY	1.712,811	3.973.729.500	5.079.478.830	9.053.208.330
F. HAVANNA	1.181,718	2.623.899.880	5.330.555.180	7.954.455.060
BADISCHER G.	91,260	209.973.010	452.095.020	662.068.030
	5.826,040	9.602.445.420	18.785.720.890	28.388.166.310

b) Operazioni relative al servizio di magazzinaggio, conservazione e cura del tabacco.

Per ogni annata tabacchicola viene pubblicato nella G.U. un atto disciplinare nel quale sono contenute le modalità e condizioni per l'affidamento e l'espletamento del servizio relativo alle operazioni di magazzinaggio del tabacco acquistato all'intervento, nonché la disciplina delle operazioni di conferimento dei tabacchi all'Organismo di intervento.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le competenze liquidate agli assuntori del servizio durante l'anno 1986, sulla base dei compensi stabiliti contrattualmente, sono riportate nel prospetto che segue:

Anno di raccolta del prodotto	Importi pagati L.
1982	499.082.635
1983	<u>166.987.290</u>
TOTALE	L. 666.069.925 =====

c) Vendita del tabacco in colli detenuto dall'Organismo d'intervento.

Nell'ambito delle operazioni di commercializzazione si segnala che la Commissione CEE in applicazione della regolamentazione comunitaria vigente in materia, ha messo in vendita nel corso dell'anno 1986 tutto il tabacco proveniente dal raccolto 1983.

Le operazioni di messa in vendita del tabacco sono disposte dalla Commissione CEE con specifici regolamenti comunitari e relativi bandi di gara e si realizzano mediante gare pubbliche cui possono partecipare operatori comunitari ed extracomunitari che abbiano interesse ad acquistare il prodotto per trasformarlo in prodotti manifatturieri o rivenderlo ad altri soggetti. Le offerte di partecipazione vengono presentate direttamente a Bruxelles.

La condizione basilare che presiede l'attività concernente le vendite consiste nel fatto che il tabacco aggiudicato debba essere esportato in Paesi terzi; ciò al fine di impedire che si possano verificare elementi di squilibrio sul mercato comunitario con l'immissione di ulteriore prodotto ad un livello di prezzo sensibilmente ridotto.

Come si è già accennato, le vendite di tabacchi in possesso dell'Organismo d'intervento sono avviate dai servizi della Comunità che adotta direttamente le decisioni di aggiudicazione mentre l'A.I.M.A., ufficio centrale per il tabacco, sulla base dei risultati delle medesime,

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel servizio di stoccaggio sono comprese le seguenti operazioni: entrata di prodotto in magazzino, uscita dal magazzino, conservazione del prodotto, cura e governo del prodotto attraverso rivolgimenti dei colli, trattamenti antitarlo, ecc.

L'affidamento del servizio di stoccaggio, viene effettuato mediante licitazione privata o trattativa privata, ove non sia possibile esperire la licitazione, alla quale vengono invitati gli assuntori che risultano iscritti nell'apposito Albo dell'Azienda e che abbiano i magazzini disponibili nell'ambito della Provincia ove il tabacco viene conferito all'Organismo di intervento.

Per la scelta dei magazzini di stoccaggio si ha riguardo delle esigenze di ordine geografico e tecnico di cui all'art. 1 del Reg. n. 1467/70 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel 1986 hanno operato complessivamente n.6 centri di ammasso secondo la distribuzione geografica appresso indicata (si precisa che in alcuni di essi è stoccato anche tabacco di raccolti precedenti)

SALERNO	n. 2
BENEVENTO	" 2
AVELLINO	" 1
L'AQUILA	" 1

6

Tenuto conto del tabacco giacente all'inizio dell'anno, degli acquisti e delle vendite disposte direttamente dalla CEE nel corso dell'anno medesimo, al 31.12.1986 risultano in giacenza presso i magazzini di stoccaggio i seguenti quantitativi di tabacco del raccolto 1984:

VARIETA'	QUANTITA'	VALORE CONVENZIONALE DELLE SCORTE 1)
BURLEY	2.832,609	4.912.491.815
BENEVENTANO	7,642	13.253.245
KENTUCKY	1.712,811	2.970.466.455
F.HAVANNA	1.181,718	2.049.410.985
BADISCHER G.	91,260	158.268.935
TOTALI	5.826,040	10.103.891.435

1) Lire 1.734.264 a T.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

provvede:

- 1 - ad incamerare gli importi corrispondenti al tabacco venduto;
- 2 - ad eseguire le operazioni di controllo in uscita del tabacco stesso;
- 3 - ad emettere i documenti di esportazione (A - Esport; B - Esport; fatture di vendita, distinte dei pesi, bolle di accompagnamento etc).

Pertanto, le operazioni inerenti il tabacco venduto sono anch'esse direttamente eseguite dai funzionari A.I.M.A. i quali, nei magazzini interessati, accertano il peso del tabacco in uscita, determinandone i relativi cali di giacenza ed il tenore di umidità.

L'esportazione del tabacco avviene sotto il costante controllo degli Uffici Periferici interessati, mentre l'Ufficio Centrale oltre a coordinare tutte le operazioni, svolge anche gli atti di natura amministrativa necessari ai fini dell'esportazione stessa.

Prospetto relativo al tabacco messo in vendita nel 1986

VARIETA'	RACCOLTO	QUANTITATIVO CONSEGNATO T.	PREZZO UNITARIO AL KG.	VALORE TABACCO CONSEGNATO M.N.
BURLEY	1983	812,702	195	158.476.890
BENEVENTANO	1983	15,534	172	2.671.848
F. HAVANNA	1983	905,169	117	105.904.773
BADISCHER G.	1983	276,247	172	47.514.484
KENTUCKY	1983	414,049	172	71.216.428
TOTALI	-	2.423,701	-	385.784.423

3) AIUTO SPECIALE A FAVORE DI OPERATORI TABACCHICOLI COLPITI DAL SISMA DEL NOVEMBRE 1980 (Regg. CEE n. 482/82 DEL CONSIGLIO DEL 25.2.1982 E N. 841/82 E N. 3116/83 DELLA COMMISSIONE).

La regolamentazione comunitaria articolata nei provvedimenti sopra indicati, prevede la concessione di un aiuto speciale ai tabacchicoltori i cui beni immobili ed impianti, destinati ad essere utilizzati per il tabacco risultino distrutti o danneggiati dal sisma del 23.11.1980.

E' previsto, altresì, un "aiuto" alle imprese trasformatrici che hanno ritirato, dal 23.11.1980, tabacco sciolto dai produttori sopra specificati.

L'aiuto di cui trattasi è stato puntualmente corrisposto agli aventi diritto nell'ammontare complessivo messo a disposizione dalla CEE nel corso degli anni 1983 e 1984. Nel 1986 si è continuato ad erogare tale aiuto utilizzando la parte restante della somma stanziata dallo Stato Italiano con D.P.R. 30 luglio 1984, in ossequio a quanto disposto dal Reg. CEE n. 3116/83. Della somma resa disponibile (con il citato D.P.R.), per l'ammontare di L. 27.500.000.000 sono state spese nel 1986 L. 589.207.635, per cui alla fine dell'esercizio di cui trattasi risulta una disponibilità di L. 100.409.545.

Con il perfezionamento di alcune pratiche rimaste sospese per carenza della documentazione amministrativa prevista, si ritiene che entro il 1987 possano esaurirsi i pagamenti a favore dei tabacchicoltori interessati, sempre che i fondi necessari a tal fine siano tempestivamente integrati. Al riguardo, è stata avviata la procedura per l'assegnazione di L. 3.426.052.320.

4) RAPPORTI TRIBUTARI PER L'I.V.A. - D.P.R. n. 633/72 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

Il conto dell'I.V.A. nell'anno 1985 presenta soltanto uscite originate dal pagamento dei corrispettivi dovuti sia agli asun=

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tori del servizio di magazzinaggio che ai conferenti del tabacco all'intervento, pari a L. 3.785.201.210.

Le operazioni di vendita del tabacco all'esportazione non incidono invece sul risultato del conto di cui trattasi, in quanto operazioni esenti dall'applicazione di tale imposta, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. sopra citato.

5) RAPPORTI CON LA COMUNITA' EUROPEA.

I criteri di definizione dei rapporti creditori e debitori tra l'A.I.M.A.-Tabacco e la Comunità Economica Europea per la gestione di commercializzazione del tabacco greggio sono attualmente disciplinati in particolare dal Reg. CEE n. 3247/81 del 9 novembre 1981.

Con provvedimenti separati vengono fissati di volta in volta gli importi forfettari, il tasso d'interesse, ed ogni altro indice di valutazione necessari per determinare le spese annuali da imputare al FEOGA per l'intera commercializzazione del prodotto conferito all'ammasso pubblico.

Conto di gestione dell'anno 1986.

Sulla base dei criteri di formazione del conto di gestione per gli organismi d'intervento nel settore del tabacco greggio, il conto del l'A.I.M.A.-Tabacco per l'anno 1986 si è articolato nei seguenti risultati per l'ammasso pubblico del tabacco in colli dei raccolti 1983 e 1984.

STATO DI LAVORAZIONE DEL TABACCO	PÉRDITE SU VENDITE	SPESE TECNICHE	SPESE DI FINANZIA MENTO
TABACCO IN COLLI	5.851.064.580	597.714.210	527.641.560

Il conto di gestione del 1986 si chiude pertanto con un saldo debitore di L. 6.976.420.350 che costituisce l'ammontare delle perdite nette da imputare al FEOGA ai fini del rimborso.

Si fa presente che per quanto riguarda le risultanze dei conti di gestione offerenti agli esercizi 1984 e 1985, la Commissione della CEE - FEAOG DIV 3 -, con nota n. 065948, del 18.11.1986, ha comunicato, per il tramite della Rappresentanza Italiana, che "i controlli effettuati nel settore del tabacco non hanno dato luogo per le spese del 1984 e 1985 a delle osservazioni comportanti delle conseguenze finanziarie".

6) RAPPORTI CON LO STATO

I risultati annuali della gestione di commercializzazione del tabacco greggio condotta dalla ex Sezione Specializzata per il Tabacco nell'esercizio della sua attività di intervento a norma dei regolamenti della Comunità Economica Europea che disciplinano lo svolgimento della gestione medesima, sono attribuiti al FEOGA nei limiti delle misure del concorso finanziario forfettariamente stabilito dalla Comunità stessa; restano invece a carico dello Stato le eventuali spese eccedenti l'ammontare dei predetti forfaits.

Al riguardo è opportuno far presente che normalmente la spesa complessiva per tutte le operazioni di intervento nel settore del tabacco risulta ampiamente contenuta entro i limiti dei rimborsi comunitari.

7) OSSERVAZIONI FINALI

L'organico del settore tabacco, ridotto in modo consistente a seguito dell'esercizio di opzione da parte del personale avente titolo (Legge 610/82) ha bisogno di un adeguato ed effettivo rafforzamento in assenza del quale taluni servizi non potranno più essere svolti con la dovuta puntualità e regolarità.

Inoltre, è stato rilevato che l'intervento non viene eseguito con la necessaria tempestività prevista dai regolamenti comunitari, in quanto la normativa nazionale vincola l'Azienda all'apertura dei magazzini di stoccaggio facendo ricorso alla licitazione privata i cui tempi di attuazione, sommati a quelli previsti da altre norme inderogabili (accertamenti anti-mafia) consentono l'attuazione degli interventi dopo diversi mesi dalla richiesta inoltrata dagli aventi diritto.

Nel corso del 1986, per sopperire alla mancanza di personale, l'A.I.M.A.-Tabacco ha utilizzato per i controlli tecnici (pesatura dei tabacchi nei magazzini di trasformazione) il personale assegnato dalle Regioni, nonché sottufficiali e guardie scelte dal Corpo Forestale dello Stato.

E' auspicabile che nel corso del 1987 possa essere individuata una soluzione definitiva al problema di cui trattasi, onde evitare un ulteriore aggravamento della situazione.

ORTOFRUTTICOLI

La disciplina relativa alla organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti ortofrutticoli ha avuto una graduale formazione nel tempo in rapporto ad una varietà di esigenze tecniche che hanno richiesto l'adozione, via via, di nuove misure di provvidenze, atte ad incentivare alcuni settori merceologici o produzioni a base di derivati di taluni prodotti ortofrutticoli, che, caso contrario, si sarebbero trovati scombidenti nei confronti delle analoghe commercializzazioni o produzioni dei Paesi Terzi.

In sostanza, nella attuale situazione di organizzazione comune dei mercati, il produttore ortofrutticolo, oltre la certezza e la garanzia di un prezzo comunitario che gli viene corrisposto, per il tramite dell'A.I.M.A., nell'eventualità di ritiro dal mercato di prodotti da parte delle Associazioni all'uopo istituite, ha il diritto di pretendere dai cessionari industriali un prezzo minimo - fissato annualmente dalla C.E.E. - per pomodori, pesche, pere Williams, ciliege, amarene, prugne, uva e fichi secchi, venduti alle industrie di trasformazione, oltre che per le arance di varietà biondo, moro, tarocco, sanguinello e sanguigno e per i limoni ceduti alle imprese estrattrici di succhi per uso industriale.

Resta, inoltre, aperta la possibilità di esportare in altri Paesi della C.E.E. agrumi della categoria di qualità "Extra" e "I", siano essi arance, limoni e mandarini, cui l'A.I.M.A. corrisponde, a presentazione di apposite domande, da parte degli interessati, i relativi premi incentivanti l'esportazione stessa.

A fianco delle misure comunitarie, il settore ortofrutticolo è sostenuto inoltre da interventi nazionali, a seconda di particolari pesanzette di mercato dovute a danno di prodotti per i quali la C.E.E. non garantisce tutela (come ad esempio: patate, olive da mensa, pesche nettarine, ecc..).

INTERVENTI COMUNITARII - Compensazioni finanziarie e destinazioni per prodotti ortofrutticoli ritirati dal mercato

Da alcuni anni l'opinione pubblica europea segue con interesse la politica di gestione del mercato degli ortofrutticoli. Pertanto, per la maggioranza dei consumatori, questa politica di gestione si confonde con le misure di intervento sul mercato stesso e si identificano con la penosa immagine della ruspa che distrugge quintali di prodotti invenduti ed inutilizzabili.

E' un modo appariscente di presentare il problema, che desta l'interesse, ma non illumina sulle ragioni profonde - politiche, economiche e sociali - che rendono necessario questo tipo di intervento. Anzi, l'immagine suscita nel singolo individuo una reazione negativa. Per lui il ritiro di mercato di prodotti ortofrutticoli diventa sinonimo di espressione di ingiustizia sociale, in un mondo nel quale la metà della popolazione vive in condizioni di sottanutrizione o addirittura di fame.

Per quanto sopra, è quanto mai opportuno illustrare la dinamica, i meccanismi e gli scopi che tale politica comunitaria si prefigge, al fine di eliminare gli equivoci ed i pregiudizi creati da un'informazione incompleta.

Le fonti normative dell'intervento sono sostanzialmente due, cui molte altre (inutili da citare) fanno da corollario: il reg. n. 1035/72 (C.E.E.) del Consiglio del 18 maggio 1972 ed il D.M. 8 agosto 1980 del Ministero dell'Agricoltura e Foreste.

E' anzi tutto da precisare che il ritiro dalla vendita di prodotti ortofrutticoli è una misura di intervento, la cui adozione è rimessa dalla regolamentazione comunitaria alla autonoma valutazione e decisione delle Organizzazioni dei produttori al fine di conseguire il mantenimento

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di una normale situazione di mercato attraverso la più rapida sottrazione dal mercato stesso di eccedenze invendibili, diminuendo così, notevolmente, le probabilità che si verificino stati di crisi grave.

Tale misura di intervento è limitata a soli 11 prodotti ortofruticoli per i quali la Comunità Economica Europea ha stabilito un regime di prezzi e previsto l'intervento pubblico in caso di crisi grave, otto specie di frutta (mele, pere, pesche, arance, limoni, mandarini, uva da tavola, albicocche) e tre di ortaggi (pomodori, cavolfiori e melanzane) e comporta l'obbligo per le organizzazioni dei produttori interessati di dare alle quantità ritirate dalla vendita presso i soci una delle seguenti destinazioni:

- distribuzione gratuita ad opere di beneficenza;
- utilizzazione dei prodotti freschi per alimentazione animale;
- utilizzazione per fini non alimentari;
- utilizzazione per alimentazione animale previa trasformazione da parte dell'industria degli alimenti per il bestiame;
- distribuzione gratuita agli istituti di pena ed alle colonie estive nonchè agli ospedali ed agli ospizi per persone anziane designati dagli Stati membri;
- cessione alla industria di distillazione per la trasformazione in alcolle (limitatamente alle pere, mele e pesche);

ed, infine, con apposito Reg. C.E.E. n. 2448/77 dell'8.11.1977 è stata autorizzata la cessione alle industrie di trasformazione, limitatamente alle varietà Sanguigno e Sanguinello, delle arance ritirate, e successivamente estesa a q.li 300.000 di Moro e Tarocco.

La cessione per una delle prime cinque destinazioni autorizzate è lasciata alla scelta della organizzazione di produttori, mentre la cessione per altre destinazioni, è subordinata all'espletamento di pubbliche gare indette dall'A.I.M.A., per cui le organizzazioni medesime devono previamente comunicare i loro intendimenti prima di procedere alle operazioni di ritiro dalla vendita.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel corso dell'anno 1986 in relazione a intendimenti di ritiro dalla vendita comunicati da organizzazioni di produttori sono state espletate dall'A.I.M.A. varie serie di pubbliche gare per la cessione all'industria di distillazione e trasformazione di pere, di mele e di pesche con il risultato di dare così un utile collocamento alle quantità di prodotto ritirato e non destinato dalle organizzazioni di produttori a cessioni gratuite per beneficenza, a cessioni per l'alimentazione animale ed a cessione per fini non alimentari.

Per le quantità di prodotti ritirati dalla vendita spetta alle Associazioni il contributo di compensazione finanziaria - liquidato dall'A.I.M.A. - e riferito, contabilmente, alle singole campagne di commercializzazione.

L'ammontare del contributo è diversificato per prodotto, varietà, categoria di qualità, calibri e tipi di condizionamento di prodotto, in relazione ai prezzi di base e di acquisto, stabiliti annualmente con appositi regolamenti della Comunità Economica Europea. L'operatività delle predette organizzazioni di produttori è regolamentata dal sopra menzionato decreto ministeriale dell'8 agosto 1980 (Pubblicato sulla G.U. N. 219 dell'11 agosto 1980).

In base a tale normativa agli Assessorati all'Agricoltura e Foreste competenti per territorio è stato affidato il compito della istituzione di apposite commissioni di controllo - composte da cinque membri, due funzionari regionali, uno dell'Istituto Nazionale per Commercio Estero, uno della locale Prefettura ed un sottufficiale o graduato della Guardia di Finanza - le quali devono provvedere a verificare le operazioni effettuate dalle organizzazioni dei produttori, ai fini del controllo della rispondenza, qualitativa e quantitativa dei prodotti ritirati dalla vendita, delle destinazioni degli stessi - effettuate direttamente o dalle organizzazioni o su indicazione dell'A.I.M.A. per la cessione dei prodotti

all'industria di distillazione - del prezzo corrisposto agli associati, delle spese sostenute dalle stesse per utilizzare il prodotto secondo le destinazioni consentite e dei ricavi eventualmente ottenuti con le destinazioni che possono aver dato luogo a tali entrate. Successivamente, con Legge 445/86 dell'1.8.1986 i membri della suddetta commissione sono stati ridotti a tre, con esclusione di un funzionario regionale e di quello della Prefettura.

Lo scopo di quanto sopra, con il meccanismo dei ritiri - così come è attualmente in vigore nella Comunità - si prefigge tre obiettivi:

- sostenere il reddito degli agricoltori;
- assicurare la stabilità dei mercati;
- salvaguardare l'interesse dei consumatori.

Garantire un reddito minimo ai produttori significa consentire loro un equo tenore di vita rispetto agli altri settori agricoli e alle altre attività economiche. Nel settore degli ortofrutticoli, in particolare, esiste il forte rischio per i produttori che ogni utile vada perduto. Il mercato della frutta e degli ortaggi conosce da sempre il problema delle eccedenze stagionali, che, non potendo essere smerciate rapidamente (trattandosi di prodotti alquanto deteriorabili), provocano il crollo dei prezzi di vendita dei prodotti e conseguentemente la perdita di ogni guadagno per il produttore. In definitiva, il meccanismo di sostegno del mercato interviene per limitare le perdite, ma in nessun caso per compensare, sicchè l'incentivo a produrre per l'intervento - cioè senza considerare le possibilità di commercializzazione del prodotto - è nullo.

Assicurare la stabilità dei mercati significa intervenire tempestivamente per ostacolare la formazione di prezzi che potrebbero provocare una grave crisi sul mercato comunitario e la conseguente creazione di eccedenze. Tanto più che il processo di liberalizzazione degli scambi con i paesi terzi e le cessioni tariffarie (in particolare ai paesi del ba

cino mediterraneo) hanno eroso la protezione comunitaria, incentivando la concorrenza esterna nel settore degli ortofrutticoli, in particolare degli agrumi.

Salvaguardare l'interesse dei consumatori significa anzitutto assicurare loro la possibilità di approvvigionarsi sui mercati di prodotti che rientrano nelle loro abitudini alimentari a prezzi il più possibile stabili e ragionevoli.

Oggi la Comunità europea, applicando uno dei principi fondamentali della politica agraria comune - la solidarietà finanziaria - assume i costi derivanti dall'acquisto di prodotti ritirati dal mercato per destinarli, come innanzi detto, a:

- istituzioni sociali, economicamente svantaggiate;
- all'industria di distillazione;
- all'alimentazione.

Per quanto riguarda i prodotti per i quali non si riesce a trovare una destinazione, poichè facilmente deperibili, come i pomodori, le pesche e gli agrumi, o soggetti a raccolti eccezionali (è il case delle mele per la campagna 1982/83, delle arance per la campagna 1983/84 e dei pomodori e mandarini per la campagna 1985/86) bisogna accettare il fatto che una parte dei prodotti ritirati resti inutilizzata o si deteriori. Inoltre, occorre precisare che la distruzione non costituisce, come molti credono, un intervento comunitario.

Nell'allegato n. 1 si evidenziano i dati riassuntivi dei quantitativi di prodotti ritirati, nei singoli mesi della campagna 1985/86, con le relative destinazioni, nonchè ricavi e compensazioni liquidate dall'Azienda con la sola precisazione che, delle £. 412.347.690.690 di contributi corrisposti per l'intera campagna, £. 100.904.900.670 furono pagate entro il 1985.

Contemporaneamente furono liquidate alcune pendenze amministra

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RILIEVI DI PRODOTTI ORGANOATTIVI EFFETTUALI DALLA ORGANIZZAZIONE
DEI SISTEMI

DI PRODOTTI ISCRITTI ALL'ALBO NAZIONALE DURANTE LA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1985-86

PRODOTTO	QUANTITÀ RITIRATE (0-11)	BENEFICENZA ALIMENTARI	DESTINAZIONI			CALCO INMITE AZIONE D'ORGINE ANT. SMI	IMOCINNTA PER QUANTITATIVE PRODOTTO	CORRISPOSTE			RICAVI NETTI			COMPENSAZIONI	
			FINE NON ALIMENTARI	USO ZOOTECNICO	DISTILLAZIONE TRASFORMAZIONE IN SUCCHI			PER MAGG. NON RECUP. INO. RIBOTT. A PERDERE	TOTALE	VALORE MOND. QUANT. IN COD. PROD. PLESSO	DISTILLAZIONE "TRASFORM. IN SUCCHI"	ALTRE DESTINAZIONI	TOTALE	CORRISPOSTA	ARROLI
PERE	166.717,11	9.639,21	518,85	89.897,00	66.867,05	2.989.936,955	48.538.160	3.038.472.735	27.936	105.891.909	5.943.306	111.637.213	2.726.835.550	28	17.556
MELE	868.896,15	52.089,04	1.094,72	310.538,40	508.584,99	15.549.491,252	283.670.376	15.833.161.428	17.919	973.294.298	38.433.560	1.011.827.798	18.321.333.810	20	17.058
PESCE	1.688.010,01	89.377,33	681.528,21	29.533,87	891.429,20	67.219.089,439	872.216.327	68.091.303.966	39.821	346.341.787	11.425.138	597.967.925	67.493.356.040	1	39.984
PRODOTTI	6.757.860,13	45.300,69	7.440.869,41	411.780,98	87.061,24	118.756.561.100	275.851.549	118.756.561.100	13.528	105.157.892	231.064	103.157.892	118.453.403.260	12	13.548
CANDIFIORI	37.287,11	127,91	36.413,20	526,00	0	337.401.626	568.488	537.970.164	16.420	0	0	231.064	537.799.115	5	16.429
UNA DA TAVOLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ARANCE	2.599.653,05	82.060,08	2.379.189,31	96.349,35	42.094,31	89.601.408.164	506.028.804	90.107.432.948	26.467	63.521.637	63.521.637	63.521.637	90.083.911.405	24	26.437
MANDARINI	2.480.740,98	34.773,88	2.217.344,84	76.764,95	131.637,31	92.518.137.964	646.366.889	92.986.504.453	37.294	55.363.768	55.363.768	55.363.768	92.529.160.675	10	37.460
LIMONI	772.964,22	16.429,60	731.059,72	47.506,90	0	26.849.701.538	83.993.946	26.933.095.484	31.330	13.380.539	13.380.539	13.380.539	26.519.716.955	0	31.426
ALBICOCCHE	287,42	200,85	0	86,52	0	9.172.722	1.964.516	11.137.236	31.916	176	176	176	11.137.060	2	38.748
MELANZANE	760,16	633,99	130,15	0	0	7.180.888	3.938.041	11.118.949	9.397	131	131	131	11.118.870	2	16.351
TOTALE	17.993.160,42	344.637,98	13.488.903,91	1.042.782,02	1.510.137,28	411.782.227.789	2.322.530.894	416.306.798.683	23.672	1.643.828.954	291.239.137	1.937.068.091	412.347.690.690	98	23.707

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PRODOTTI ORTOFRUTTIVOLI RITIRATI DAL MERCATO DALLE ORGANIZZAZIONI
DI PRODUTTORI DURANTE LA CAMPAGNA 1985-86

M E S E	Q U A N T I T A' R I T I R A T E (OL.)										
	P E R E	M E L E	P E S C H E	P O M O D D R I	C A V O L F I O R I	U V A D A T A V O L A	A R A N C E	M A N D A R I N I	L I M O N I	A L R I C C O C C H E	M E L A N Z A N E
GIUGNO			127.260,28								
LUGLIO	1.847,75		876.269,88	9.171,61						287,42	8,40
AGOSTO	28.946,42	14.356,70	550.149,47	2.534.172,93							562,93
SETTEMBRE	59.155,83	101.547,26	134.331,38	5.502.070,04							176,47
OTTOBRE	40.006,06	319.767,01		709.739,65							16,34
NOVEMBRE	3.450,82	75.198,02		2.706,00	19,91						
DICEMBRE	1.523,65	9.919,90						122.830,20			
GENNAIO	2.013,70	41.539,92			14.106,73		42.977,01	1.235.774,5			
FEBBRAIO	12.052,58	93.774,40			21.103,22		505.639,91	1.122.136,79	2.326,10		
MARZO	6.253,00	46.742,57			1.866,25		931.030,25		26.115,38		
APRILE	11.467,30	87.103,37			171,00		777.419,33		101.811,61		
MAGGIO		78.947,00					342.586,54		662.711,13		
T O T A L E	166.717,11	858.896,15	1.688.010,04	8.757.860,23	37.267,11		2.599.653,05	2.480.740,98	792.964,22	287,42	764,14

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tive nei confronti di due Associazioni di produttori riferentesi a prodotti ritirati dal mercato in campagne precedenti.

Parimenti, nel 1986 si è dato inizio alla liquidazione delle prime domande di compensazioni per i prodotti ritirati nella successiva campagna 1986/87, la quale sarà oggetto di trattazione il prossimo anno; comunque, a fine di pura informazione, qui appresso vengono indicati i quantitativi di prodotti liquidati con a fianco gli importi delle relative compensazioni:

CAMPAGNA 1986/87

Prodotto	Quantità ritirate Q.li	Compensazioni (£.)
PERE	30.635,55	568.442.635
MELE	32.712,69	590.791.250
MELE (ritiri preventivi)	56.820,22	1.082.879.695
PESCHE	1.080.544,45	44.290.212.940
POMODORI	2.741.107,29	39.554.178.165
ALBICOCHE	298,60	11.868.940
MELANZANE	699,04	10.870.055
CAVOLFIORI	1,21	22.380
LIMONI	632.663,60	20.514.117.165
T O T A L E	4.575.582,65	106.623.383.225

Per pura comodità di studio, si mettono a raffronto le quantità di prodotti ritirati negli ultimi 5 anni, (All. n. 2) dal che si desume come il mercato degli ortofrutticoli sia difficile da gestire e come il meccanismo dei ritiri, sia caratterizzato da produzioni stagionali, quindi variabili e da prodotti estremamente deperibili. Infatti i raccolti possono variare notevolmente da un anno all'altro. A seconda che le condizio

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI RITIRATI DAL MERCATO NELLE ULTIME
5 CAMPAGNE DI COMMERCIALIZZAZIONE

P R O D O T T O	Q U A N T I T A' R I T I R A T E (Q.LI)				
	1981/82	1982/83	1983/84	1984/85	1985/86
PERE	798.949,06	612.232,20	1.307.461,41	484.388,77	166.717,11
MELE	268.446,91	4.432.972,77	911.206,69	2.341.635,08	858.896,15
PESCHE	2.025.140,33	1.449.099,87	1.876.858,22	1.635.586,50	1.688.010,01
POMODORI	340.344,76	33.267,91	32.105,74	40.212,88	8.757.860,23
CAVOLFIORI	23.320,99	168.907,11	100.637,51	86.269,83	37.267,11
UVA DA TAVOLA	==	==	==	==	==
ARANCI	726.628,06	101.569,23	4.615.090,67	291.700,72	2.599.653,05
MANDARINI	820.318,20	81.998,69	1.689.652,43	112.051,05	2.480.740,98
LIMONI	702.532,81	1.603.857,14	4.104.456,88	537.637,89	792.964,22
ALBICOCHE	==	2.153,89	1.550,85	171,56	287,42
MELANZANE	==	289,84	1.503,85	346,34	764,14
T O T A L E	<u>5.705.681,12</u>	<u>8.486.348,65</u>	<u>14.640.524,25</u>	<u>5.530.000,62</u>	<u>17.393.160,42</u>

ni climatiche favoriscano una produzione abbondante o scarsa, i mercati rischiano di conoscere - rispettivamente - un eccesso oppure una carenza di prodotti. Una situazione di sovrabbondanza provoca il crollo dei prezzi di vendita e quindi la repentina flessione del reddito dei produttori. In generale il problema delle eccedenze stagionali è temporaneo e spesso limitato ad una determinata stagione. Attualmente, nell'insieme della C.E.E., la produzione di frutta e ortaggi non è eccedentaria. La stessa Comunità importa ogni anno da i Paesi Terzi rilevanti quantitativi di frutta fresca anche se circa il 50% dei quali è di specie tropicale.

II - Compensazioni finanziarie per agrumi esportati in altri Paesi della C.E.E.

Per favorire il collocamento nell'area comunitaria della produzione di agrumi della Comunità Economica Europea, con i regolamenti numero 2511/69 del 9.12.1969 e numero 2481/75 del 29.9.1975, entrambi del Consiglio, nonchè con il Reg. n. 2498/75 del 30.9.1975 della Commissione è stata concessa una compensazione finanziaria per arance, mandarini, clementine e limoni - tutti della qualità "Extra" e "I" esportati in altri Paesi della C.E.E.. Il controllo della merce esportata viene effettuato, per il peso, la qualità, la varietà nel luogo di spedizione, dagli uffici periferici di controllo dell'Istituto per il Commercio con l'Estero, i quali rilasciano alle ditte esportatrici appositi attestati comprovanti i dati e le caratteristiche degli agrumi esportati, nonchè le quantità.

Ulteriore controllo viene effettuato in dogana - al transito comunitario - dalle autorità di frontiera le quali rilasciano anch'esse i certificati di esportazione e le bolle doganali, comprovanti l'avvenuto passaggio degli agrumi negli altri Paesi della C.E.E..

Nel corso del 1986 si è proceduto alla liquidazione dei residui contributi di compensazione, relativi ad esportazioni di agrumi riferite alle decorse campagne 1983/84 e 1984/85 per un importo complessivo di LIRE £. 347.667.751 pari ai seguenti quantitativi di prodotto.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAMPAGNA 1983/84

	Quantità (Q.li)	ECU (£/ql.)	Spesa in moneta nazionale (£.)
<u>ARANCE</u>			
- Moro	412,69	20.517,30	8.467.285
- Tarocco	84,90	20.517,30	1.741.919
+ Sanguinello	71,95	17.607,33	1.266.847
<u>MANDARINI</u>	331,25	17.285,49	5.725.818
TOTALE	900,79		17.201.869

CAMPAGNA 1984/85

	Quantità (Q.li)	ECU (£/ql.)	Spesa in moneta nazionale (£.)
<u>ARANCE</u>			
- Moro	7.826,21	22.024,16	172.365.701
- Tarocco	478,78	22.024,16	10.544.727
- Ovale	21,35	22.024,16	470.215
- Sanguinello	86,53	18.902,40	1.635.625
<u>MANDARINI</u>	24,72	18.544,40	458.417
<u>CLEMENTINE</u>	44,78	4.596,72	205.841
<u>LIMONI</u>	17.165,89	8.434,48	144.785.356
TOTALE	25.648,26		330.465.882

CAMPAGNA 1985/86

<u>ARANCE</u>			
- Moro	795.339,73	22.793,16	18.128.305.720
- Tarocco	88.898,40	22.793,16	2.026.275.455
- Ovale e Belladonna	5.185,78	22.793,16	118.200.313
- Navel - Valencia	68.051,08	22.793,16	1.551.099.155
- Sanguinello	77.227,94	19.562,40	1.510.763.853
- Biondo	..634,33	12.878,58	21.047.850
<u>MANDARINI</u>	32.493,38	19.191,90	623.609.699
<u>CLEMENTINE</u>	78.667,03	2.386,02	187.701.106
<u>LIMONI</u>	535.720,73	5.824,26	3.120.176.819
TOTALE	1.683.210,40		27.287.179.970

Per quanto concerne questa tipologia di aiuto valgono le considerazioni già svolte ed argomentate per i decorsi anni di commercializza-zione.

Ormai l'esportazione agrumicola italiana è andata, via via, sempre perdendo ulteriore terreno in mercati, trovandosi a dover competere con Paesi in cui la mano d'opera impiegata nel settore incide largamente in minor misura in rapporto all'incidenza che ha lo stesso elemento nei confronti della ditta esportatrice italiana. Se a ciò si aggiunge il fatto che le produzioni nostrane sono anche superate qualitativamente, in quanto oggi il mercato estero - a parte qualche rara eccezione - richiede maggiormente varietà di arance a polpa gialla, mentre il 95% circa delle quantità italiane esportate si riferisce ad arance della varietà moro, tarocco e sanguinello, si ha un quadro completo della situazione.

Del resto, ad eccezione della Repubblica Federale Tedesca, le nostre esportazioni in Belgio, Olanda, Lussemburgo, Inghilterra, Danimarca, sono pressochè nulle, mentre la Francia importa addirittura dalle sue ex colonie e Paesi limitrofi (Marocco, Tunisia, Algeria, Spagna e Portogallo). Purtroppo è doveroso aggiungere che sui nostri mercati sono frequentemente presentati agrumi di provenienza da Israele e persino dagli Stati Uniti. Se poi si considera che l'Italia è un Paese eccedentario nella produzione di agrumi, la circostanza di cui sopra è altamente significativa. Altro fattore negativo deriva dal fatto che la maggior parte delle ditte esportatrici sono di piccole e medie dimensioni, se non a conduzione individuale, in numero eccessivo rispetto alle quantità globali esportate con conseguente polverizzazione della offerta rispetto alla domanda e conseguenti alti costi di produzione. Le stesse considerazioni, valgono ovviamente, anche per l'esportazioni verso i Paesi extra - comunitari, in particolare per quelli dell'Est - Europa.

III - Compensazioni finanziarie a favore di industrie trasformatrici di arance e limoni per produzione di succhi ad uso industriale

Le fonti normative di tale misura di intervento sono sostanzialmente quattro, tre di estrazione comunitaria ed una nazionale: i Regg. CEE n. 2601/69 del Consiglio del 18.12.1969; il Reg. C.E.E. n. 1035/77 del Consiglio del 17.5.1977 ed il Reg. 1562/85 della Commissione del 7.6.1985. La normativa di cui sopra è stata recepita e codificata nell'esecuzione applicativa dal D.M. 27 dicembre 1985 del Ministero dell'Agricoltura e Foreste in sostituzione di precedente D.M. 7 gennaio 1983.

Lo scopo principale di tale misura comunitaria è giustificato dal fatto che l'attuale situazione nel settore delle arance e dei limoni è caratterizzata da gravi difficoltà di smercio della produzione comunitaria, dovute in particolare - come già dinanzi illustrato trattando degli aiuti incentivanti l'esportazione di tali prodotti - alle caratteristiche varietali delle arance, nonché alla scarsissima richiesta di limoni, con conseguente difficoltà di collocamento di tali agrumi.

A ciò deve aggiungersi che il costo, in particolare dei limoni da industria, è superiore a quello dei Paesi Terzi, onde la necessità di supplire con compensazioni, al fine di rendere competitivi i succhi prodotti rispetto a quelli extra-comunitari. Per quanto si riferisce, infine, ai soli limoni, va precisato che la compensazione viene erogata su una aliquota pari all'85% della quantità di merce lavorata e, solo in caso di totale esportazione all'estero dei succhi ottenuti, il trasformatore ha diritto all'intera somma del premio o ad una percentuale superiore all'85% corrispondente alla stessa percentuale di succo esportato.

La dinamica dell'aiuto è articolata in un meccanismo di contratti stipulati all'inizio delle rispettive campagne di trasformazione tra industriali e produttori al fine di garantire a quest'ultimi un prezzo mini-

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mo, fissato annualmente, così come del resto anche la compensazione finanziaria, dalla Comunità Economica.

Le fasi della trasformazione avvengono sotto il controllo diretto di una apposita commissione nominata dagli Assessorati all'Agricoltura delle Regioni competenti per territorio e composta ciascuna di tre membri: un funzionario dell'Istituto per il Commercio con l'Estero, un funzionario regionale ed un sottufficiale o graduato della Guardia di Finanza.

Ulteriori accertamenti - a fine lavorazione - vengono svolti dagli uffici regionali al fine di accertare la qualifica di produttore agricolo dei conferenti la materia prima; la regolarità amministrativa-contabile delle industrie trasformatrici, nonché l'esistenza dei presupposti igienico-sanitari degli impianti di trasformazione. Alle Associazioni dei produttori ed alle rispettive Unioni è demandato il compito del controllo sull'effettivo pagamento del prezzo minimo garantito dalla C.E.E.; ed infine, la rispondenza congrua tra ore lavorative, mano d'opera impiegata e produzioni ottenute è affidata alle Associazioni Nazionali della categoria dell'industria.

Nel corso del 1986, essendo ultimata la definizione di quanto trasformato - relativamente alle arance - nel 1985, l'Azienda ha provveduto alla liquidazione di n. 136 domande relative ad altrettante industrie trasformatrici per i quantitativi, la varietà e gli importi sottoindicati:

VARIETA'	QUANTITATIVO (Q.li)	IMPORTO UNITARIO (£./Q.le)	TOTALE (£.)
MORO E TAROCCO	6.609.756,47	19.473,48	128.714.960.425
BIONDO	656.648,77	10.003,50	6.568.785.970
SANGUINELLO	166.839,46	17.561,70	2.929.984.545
TOTALE	7.433.244,70		138.213.730.940 (*)

(*) al lordo di £. 206.677.055 recuperate per conto della C.E.E..

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per quanto si riferisce ai limoni, l'ammontare delle compensazioni liquidate a favore delle n. 90 industrie trasformatrici si è concretizzato nella complessiva spesa di £. 37.219.030.295.

Nel decorso anno, due sole ditte sono riuscite ad esportare un quantitativo di succo superiore all'85% del succo prodotto, venendo così a fruire di un ulteriore premio, per complessive £. 847.822.595.

Quanto descritto è illustrato nel prospetto che segue:

Limoni trasf. (Q.li)	Succo prodotto (Q.li)	Comp. Fin. (£./Q.le)	Quant. limoni ammessi a comp. (Q.li)	TOTALE
2.356.972,43	681.079,79	18.154,50	2.003.426,57	36.371.207.700
			46.700,41	847.822.595
				<u>37.219.030.295</u>

Si è provveduto, altresì, alla definizione di n. 3 domande di altrettante industrie, relative a produzione della precedente annata 1984/85, per i seguenti quantitativi ed importi:

Limoni trasf. (Q.li)	Succo prodotto (Q.li)	Comp. Fin. (£./Q.le)	Quant. limoni ammessi a comp. (Q.li)	TOTALE
42.473,63	3.805,36	15.494,24	36.102,58	559.382.040

IV - Aiuti alla produzione di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

Con regolamenti C.E.E. n. 516/77 del 14 marzo 1977, n. 1152/78 del 30 maggio 1978 e n. 1599/84 del 25 giugno 1984, il Consiglio della Comunità Economica Europea ha introdotto un sistema di provvidenze, sotto forma di aiuti alla produzione, allo scopo di rendere più competitivi determinati prodotti comunitari trasformati a base di ortofrutticoli sui

mercati esteri.

I prodotti che hanno usufruito dell'aiuto sono stati: prugne secche ottenute da susine da innesto (cosidette prunes d'Ente); i concentrati di pomodori, i pomodori pelati; le pesche sciroppate; i succhi di pomodoro, le pere Williams, le ciliege sciroppate siano esse amarene che dolci e fichi secchi.

Tali provvidenze si sono rese necessarie e si giustificano con la circostanza che i prezzi alla produzione delle materie prime risultano, nel territorio della C.E.E., assai superiori a quelli dei Paesi Terzi e che uno sgravio sui costi di produzione dei prodotti in questione avrebbe permesso il pagamento di un prezzo remunerativo ai produttori dei prodotti freschi.

Consequentemente a ciò è stato fissato il periodo in cui, per ogni singola campagna, vengono commercializzati i prodotti finiti onde permettere alle industrie, durante il periodo di maturazione e commercializzazione dei prodotti freschi, l'approvvigionamento presso i produttori, mediante stipula di contratti di acquisto a prezzi minimi, fissati anteriormente all'inizio di campagna di commercializzazione direttamente dalla CEE, per ogni singolo prodotto da trasformare, e, per quanto attiene ai pomodori, tenuto conto della loro varietà e del tipo di trasformazione al quale sono destinati.

I prezzi minimi da garantire ai produttori sono stati calcolati sulla base:

- a) della media dei prezzi pagati dalle industrie per la materia prima durante la campagna di commercializzazione precedente quella per la quale è fissato il prezzo minimo;
- b) dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli. Per la campagna 1985/86 tali prezzi sono stati fissati dai Regg. CEE nn. 1920/85, 1887/85, 1458/85, 2222/85, 2023/85 e dal Reg. n. 1894/85

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della Commissione ed i relativi importi, espressi in lire italiane, sono stati i seguenti:

- 1) per i concentrati di pomodoro £. 14.405,04 per 100 Kg. netti di pomodori, partenza piantagione;
- 2) per i pomodori pelati:
 - £. 24.097,32 per 100 Kg. netti di pomodori interi della varietà San Marzano, partenza piantagione;
 - £. 18.347,16 per 100 Kg. netti di pomodori interi della varietà Roma ed altre analoghe, partenza piantagione;
 - £. 15.175,68 per 100 Kg. netti di pomodori non interi, partenza piantagione;
 - £. 18.347,16 per 100 Kg. netti di fiocchi di pomodoro, partenza piantagione;
 - £. 18.347,16 per 100 Kg. netti di pomodoro congelato intero, partenza piantagione;
 - £. 15.175,68 per 100 Kg. netti di pomodoro congelato non intero, partenza piantagione;
- 3) per succhi di pomodoro £. 14.405,04 per 100 Kg. netti di pomodoro, partenza piantagione con un tenore di r.s. da 3,5% a 12%;
- 4) per le pesche sciroppate £. 51.514,32 per 100 Kg. netti di pesche, partenza piantagione;
- 5) per le prugne secche ottenute da susine da innesto £.255.185,58 per 100 Kg. di prugne secche, partenza piantagione, del calibro 66 frutti per 500 g. con tenore di umidità tra il 21 e 23%;
- 6) per le pere Williams £. 49.409,88 per 100 Kg. netti di pere, partenza piantagione;
- 7) per le ciliege dolci ed amare £. 86.461,36 per 100 Kg. netti di ciliege, partenza piantagione;

8) per i fichi secchi £. 100.257,30 per 100 Kg. netti di fichi, franco Azienda.

Conseguentemente l'importo dell'aiuto alla produzione è fissato in modo da compensare la differenza tra il livello dei prezzi dei prodotti ottenuti dalla trasformazione nel territorio della C.E.E. e quello dei prodotti trasformati nei Paesi terzi.

Il prezzo dei prodotti comunitari è stabilito tenendo conto sia del prezzo di acquisto minimo delle materie prime, che delle spese di trasformazione, mentre, per la valutazione del prezzo dei prodotti trasformati presso Paesi terzi, sono intervenuti nella stima sia il prezzo degli stessi franco frontiera all'importazione nella Comunità, che i prezzi praticati nel commercio internazionale.

Da quanto premesso, ne deriva che l'ammontare degli aiuti alla produzione dei prodotti trasformati, anche questi fissati dai sopraccitati Reg. CEE relativamente alla campagna 1985/86, sono stati i seguenti:

- 1) per i concentrati di pomodoro £. 34.685,81 per qualità avente un tenore di estratto secco pari o superiore al 28% ma inferiore al 30% formato da 1,5 Kg. o più, imballaggio immediato escluso;
- 2) per i pomodori pelati:
 - £. 17.343,81 per pomodori interi della varietà "San Marzano" fissato per 100 Kg., imballaggio immediato escluso;
 - £. 12.689,91 per pomodori interi della varietà "Roma" e altre analoghe, fissato per 100 Kg. imballaggio immediato escluso;
 - £. 6.152,69 per pomodori non interi fissato per 100 Kg. imballaggio immediato escluso;
 - £. 9.749,25 per pomodoro congelato intero fissato per 100 Kg. imballaggio immediato escluso;
 - £. 6.152,69 per pomodoro congelato non intero fissato per 100 Kg. imballaggio immediato escluso;

- £. 113.137,56 per fiocchi di pomodoro fissato per 100 Kg. imballaggio immediato escluso;
- 3) per i succhi di pomodoro:
- £. 4.572,77 per 100 Kg. di pomodoro imballaggio immediato escluso, per prodotto avente un tenore di estratto secco uguale o superiore al 3,5% ma inferiore al 5%;
 - £. 7.038,98 per 100 Kg. di pomodoro imballaggio immediato escluso, per prodotto avente un tenore di estratto secco uguale o superiore al 5% ma inferiore al 7%;
 - £. 8.798,73 per 100 Kg. di pomodoro imballaggio immediato escluso, per prodotto avente un tenore di estratto secco uguale o superiore al 7% ma inferiore all'8%;
 - £. 10.558,47 per 100 Kg. di pomodoro imballaggio immediato escluso, per prodotto avente un tenore di estratto secco uguale o superiore al 8% ma inferiore al 10%;
 - £. 12.896,25 per 100 Kg. di pomodoro imballaggio immediato escluso, per prodotto avente un tenore di estratto secco uguale o superiore al 10% ma inferiore al 12%;
- 4) per le pesche allo sciroppo £. 28.899,00 fissato per 100 Kg. di pesche imballaggio immediato escluso;
- 5) per le prugne secche £. 77.227,02 per 100 Kg. netti, per il prodotto del calibro 66 frutti per 500 gr. avente un tenore di umidità compreso tra il 21 e il 23%;
- 6) per le pere Williams £. 25.401,48 per 100 Kg. netti di pere imballaggio immediato escluso;
- 7) per le ciliege dolci snocciolate £. 24.112,14 per 100 Kg. netti di ciliege imballaggio immediato escluso;

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- per le ciliege dolci denocciolate £. 21.696,48 per 100 Kg. netti di ciliege imballaggio immediato escluso;
- 8) per le amarene snocciolate £. 24.112,14 per 100 Kg. netti di ciliege imballaggio immediato escluso;
- per le amarene non snocciolate £. 20.007,00 per 100 Kg. netti di ciliege imballaggio immediato escluso;
- 9) per i fichi secchi £. 52.551,72 per 100 Kg. netti di prodotto al netto dell'imballaggio.

L'erogazione di detti aiuti è subordinata all'esistenza di determinati presupposti fissati dall C.E.E. e così riassumibili:

- che il trasformatore abbia pagato al produttore un prezzo pari almeno al prezzo minimo sopra illustrato;
- che la materia prima acquistata sia stata realmente trasformata;
- che i prodotti trasformati siano conformi alle vigenti norme di qualità.

Conseguentemente a ciò il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste con il D.M. 4.9.1985 ha dettato le norme pratiche per l'attuazione della illustrata regolamentazione comunitaria, attribuendo all'A.I.M.A. il compito della corresponsione dei cennati aiuti. Per accertare il rispetto della normativa comunitaria l'Azienda si è avvalsa della collaborazione delle Organizzazioni dei Produttori e delle Regioni per la verifica della contabilità di magazzino alla fine del periodo di trasformazione per i controlli delle quantità di materie prime introdotte in azienda in esecuzione dei sopra illustrati contratti di acquisto ed, infine, per gli accertamenti di conformità dei prodotti trasformati alle vigenti norme di qualità; degli Ispettorati Provinciali del Lavoro, competenti per territorio, per il rispetto da parte delle industrie delle norme sul collocamento ed avviamento al lavoro, nonché delle norme concernenti il pagamento degli oneri sociali e previdenziali; delle Associazioni nazionali di categoria,

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e per le cooperative trasformatrici, delle Associazioni nazionali di tutela, rappresentanza ed assistenza, del movimento cooperativo per la rispondenza tra entità della produzione conseguita e mano d'opera impiegata.

Nel corso del 1986 l'A.I.M.A. ha provveduto alla completa liquidazione delle domande pervenute, per aiuti alla produzione - relativamente alla campagna 1985/86 - di prugne secche, pesche allo sciroppo, pere Williams, derivati di pomodoro, ciliege e fichi secchi.

I dati quantitativi relativi ai prodotti freschi impiegati, alle produzioni ottenute e l'esposizione finanziaria degli importi erogati per detta campagna sono stati i seguenti:-

PERE WILLIAMS

Prodotto fresco impiegato	= Q.li	444.767,91
Quantità prodotta	= Q.li	457.779,69
Aiuto erogato	= £.	11.628.281.625

PRUGNE ESSICcate

Prodotto fresco impiegato	= Q.li	61.808,42
Quantità prodotta	= Q.li	15.022,29
Aiuto erogato	= £.	1.286.552.425

PESCHE SCIROPpATE

Prodotto fresco impiegato	= Q.li	1.220.605,94
Quantità prodotta	= Q.li	1.439.780,04
Aiuto erogato	= £.	41.609.203.335

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CILIEGE

Prodotto fresco impiegato = Q.li 32.922,31

da cui sono stati ottenuti i seguenti derivati:

Ciliege dolci con nocciolo

Q.li 8.470,07 per un ammontare di aiuti pari a £. 183.770.705

Ciliege dolci denocciolate

Q.li 24.916,55 per un ammontare di aiuti pari a £. 600.791.345

Amarene denocciolate

Q.li 8.651,72 per un ammontare di aiuti pari a £. 208.611.485

FICHI SECCHI

Prodotto fresco impiegato = Q.li 15.985,16

Quantità prodotta = Q.li 15.972,82

Aiuto erogato = £. 935.072.880

Per quanto attiene alla lavorazione e produzione di derivati da pomodori trasformati nel corso del 1985 si rimanda al seguente prospetto:

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

P O M O D O R I

Tipi di lavorazione	Quantità fresca lavorata (Q.li)	Quantità ottenuta (Q.li)	Aluti C.E.E. liquidati
Pelati "Roma Pelati congelati e fiocchi di pomodoro	6.313.961,06	5.355.662,07536	68.088.492.261
Pelati S. Marzano	3.384.249,92	2.795.019,14	48.476.280.910
Pelati non interi e congelati non interi	1.113.597,52	954.598,3119	5.873.347.487
Succhi	2.931.664,41	1.789.416,5862	18.554.262.675
Concentrato	20.718.741,28	3.354.780,66404	130.426.318.133
			<u>271.418.701.466-</u>
			1.561.733.391 (*)
T O T A L E	34.462.214,19	14.249.476,7774	269.856.968.075

(*) Importo non liquidato per eccedenze contrattuali o recuperi.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per comodità di studio si riportano i stessi dati quantitativi con a fianco i relativi importi ripartiti per singole regioni:

C I L I E G E

N. DITTE	REGIONI	QUANT. FRESCO (Q.li)	PROD. OTTENUTO (Q.li)	TOT. AIUTO (£.)
2	ALTO ADIGE	2.322,10	2.530,88	60.372.705
1	VENETO	2.658,59	3.832,00	89.287.295
1	PIEMONTE	2.692,60	2.374,40	57.251.865
	EMILIA(saldo)	—	677,05	16.325.125
3	CAMPANIA	25.249,02	32.624,01	769.936.545
		<u>32.922,31</u>	<u>42.038,34</u>	<u>993.173.535</u>

P R U G N E

N. DITTE	REGIONI	QUANT. FRESCO (Q.li)	PROD. OTTENUTO (Q.li)	TOT. AIUTO (£.)
4	EMILIA	38.583,89	9.358,44	778.004.615
1	TRENTINO	4.179,68	908,24	80.341.920
1	PIEMONTE	2.198,00	438,46	35.707.735
1	ABRUZZO	13.705,70	3.144,75	289.974.255
1	TOSCANA	3.141,15	1.172,40	102.523.900
		<u>61.808,42</u>	<u>15.022,29</u>	<u>1.286.552.425</u>

P E R E

N. DITTE	REGIONI	QUANT. FRESCO (Q.li)	PROD. OTTENUTO (Q.li)	TOT. AIUTO (£.)
18	EMILIA	375.345,77	390.141,51	9.910.171.755
2	CALABRIA	7.031,25	6.904,00	175.371.815
2	ALTO ADIGE	7.699,31	8.176,14	207.686.055
3	VENETO	34.284,50	32.709,50	830.869.705
1	PIEMONTE	1.145,62	773,41	19.645.760
4	CAMPANIA	19.261,46	19.075,13	484.536.535
		<u>444.767,91</u>	<u>457.779,69</u>	<u>11.628.281.625</u>

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

P E S C H E

N. DITTE	REGIONI	QUANT. FRESCO (Q.li)	PROD. OTTENUTO (Q.li)	TOT. AIUTO (£.)
7	CALABRIA	485.514,08	603.756,13	17.447.948.400
2	FUGLIA	44.634,04	48.417,38	1.399.213.865
1	LAZIO	405,06	457,69	13.226.785
9	EMILIA	128.140,93	152.900,02	4.418.657.670
40	CAMPANIA	493.610,68	560.267,95	16.191.160.340
1	PIEMONTE	2.320,88	1.803,15	53.109.230
1	ABRUZZO	50.842,48	57.273,80	1.655.155.545
1	BASILICATA	5.508,12	3.602,79	104.117.030
2	VENETO	9.629,67	11.301,93	326.614.470
		<u>1.220.605,94</u>	<u>1.439.780,04</u>	<u>41.609.203.335</u>

F I C H I

N. DITTE	REGIONI	QUANT. FRESCO (Q.li)	PROD. OTTENUTO (Q.li)	TOT. AIUTO (£.)
2	CALABRIA	15.985,16	15.972,82	935.072.880

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

POMODORI

N. DITTE	REGIONE	CONCENTRATO	ROMA	S. MARZANO	NON INTERI	SUCCO	TOTALE	AUTO LIQUIDATO
4	ABRUZZO	205.312,12	48.552,38	14.115,66	13.757,80	---	281.737,96	2.101.607,500
3	BASILICATA	52.465,86	105.890,00	---	---	201.625,17	359.981,03	2.494.755,085
29	CALABRIA	2.419.892,11	619.050,15	36.198,22	481,04	460,05	3.076.081,57	21.554.537,100
161	CAMPANIA	6.617.855,98	4.126.819,92	3.251.895,93	509.889,50	354.129,78	14.860.591,11	135.952.656,885
53	EMILIA	6.173.209,37	153.187,30	---	537.453,84	2.069.424,28	8.933.274,79	58.871.297,280
4	IGERDARDIA	354.636,26	---	---	---	51.687,30	406.323,56	2.664.933,580
11	LAZIO	1.556.571,14	285.671,36	82.040,11	7.070,42	139.194,99	2.070.948,02	15.335.236,040
4	MARCHE	115.598,18	102.164,50	---	9.055,36	1.758,24	228.576,28	1.744.250,120
2	MOLISE	64.917,02	49.758,21	---	---	---	114.675,23	922.030,000
26	PUGLIA	2.020.281,98	482.831,90	---	---	936,37	2.504.050,25	16.520.272,015
3	SARDEGNA	229.961,00	219.776,74	---	11.515,60	71,94	461.325,28	3.770.805,665
8	SICILIA	242.326,86	20.298,69	---	---	434,54	263.060,09	1.760.427,565
11	TOSCANA	452.191,53	78.374,80	---	12.466,04	12.352,73	555.385,10	3.912.912,260
2	TRENTINO	35.032,75	---	---	3.252,72	48.724,91	87.010,38	572.382,140
3	UMBRIA	128.589,12	1.936,11	---	8.655,20	---	139.180,43	909.839,715
5	VLA...O	49.500,00	19.649,00	---	---	50.864,11	120.013,11	769.025,625
T O T A L E		20.718.741,28	6.313.961,06	3.384.249,92	1.113.597,22	2.931.664,41	34.462.214,19	269.856.968,072

Per quanto attiene, infine, alla produzione della campagna 1986/87 - che sarà oggetto di illustrazione nella prossima relazione annuale - la A.I.M.A. è riuscita, nel bimestre novembre-dicembre a corrispondere alle industrie trasformatrici aiuti per complessivi £. 76.555.010 per aiuti alla trasformazione di q.li 2.660,00 di Pere Williams, £. 1.085.951.470 per aiuti alla trasformazione di q.li 42.206,47 di colleghi, £. 7.284.151.125 per aiuti alla trasformazione di q.li 320.502,97 di pesche e £. 14.274.131.125 per aiuti alla trasformazione di complessivi q.li 491.743,09 di pomodoro.-

INTERVENTI NAZIONALII - Ritiri di ortaggi dal mercato -

A seguito dell'incidente accaduto nel mese di aprile del 1986 alla centrale elettronucleare di Chernobyl, con conseguente fuoriuscita di materiale radioattivo, l'intera Europa si trovò a subire piogge altamente cariche di detto materiale, al punto tale da far adottare dai vari Governi europei misure cautelative a salvaguardia della incolumità pubblica. L'Italia, a mezzo del proprio Ministero della Sanità, tra le altre misure, emise una ordinanza con la quale si vietava la commercializzazione di verdure a foglie larghe, a far data dal 2 maggio e sino al 16 dello stesso mese, ed anzi, se ne comandava lo scondizionamento, mediante incenerimento, cingolatura ed interrimento. Contemporaneamente a tale misura, il CIPAA adottava, su proposta del Ministro dell'Agricoltura e Foreste, apposita delibera con la quale si autorizzava l'A.I.M.A., a far data dal 7 maggio, ad aprire appositi centri di raccolta, per il tramite delle Associazioni di produttori legalmente riconosciute, e porre in funzione tutte le operazioni necessarie ai fini del ritiro dal mercato e conseguente smaltimento degli ortaggi di cui all'elenco allegato n. 3.

Ai produttori conferenti vennero riconosciuti prezzi di ritiro, pari a quelli correnti di mercato.

Alla data del 16 maggio, non essendo venute meno le condizioni che avevano rese necessarie le cautele adottate, fu deciso di continuare ad operare sui mercati, continuando a sottrarre ortaggi al consumo umano, anche se a prezzi ridotti di un 30%, rispetto al prezzo originario di ritiro; tali prezzi sono indicati nel succitato allegato. Le operazioni di ritiro ebbero termine in data 6 giugno e furono, successivamente, codificate e regolamentate con il D.L. n. 319 del 2 luglio 1986, in seguito convertito con legge

All. n. 3

INTERVENTI NEL SETTORE DEGLI ORTAGGI
A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SANITA'
DEL 2 MAGGIO 1986

=====

PREZZI DI RITIRO DA CORRISPONDERE AI PRODUTTORI

P R O D O T T O	Prezzi di ritiro sino al 20/5/86 £. Q.le	Prezzi di ritiro dal 21/5 al 6/6/86 £. Q.le
ASPARAGI	260.000	182.000
FRAGOLE	220.000	154.000
CARCIOFI Industria	45.000	31.500
CARCIOFI Menen	90.000	63.000
CARCIOFI Lazio e Toscana	125.000	87.500
CAVOLFIORI	65.000	45.500
CAVOLO CAPPuccio	30.000	21.000
BRUCCOLI E VERZA	35.000	24.500
CICORIA	40.000	28.000
RADICCHIO ROSSO	250.000	175.000
RADICCHIO VERDE	60.000	42.000
FINOCCHI	40.000	28.000
INDIVIA RICCIA	42.000	29.400
INDIVIA SCAROLA	50.000	35.000
AGRETTI	60.000	42.000
SPINACI	54.000	37.800
PREZZEMOLO	80.000	56.000
SEDANO	47.000	32.900
BIFIOLA	35.000	24.500
CIME DI RAPA	35.000	24.500
BASILICO	110.000	77.000
INSALATE VARIE	55.000	38.500
ASPARAGO BIANCO FRIULANO	400.000	280.000
RADICCHIO VERDE DA TAGLIO	150.000	105.000
CAVOLO RAPA SICILIANO	60.000	42.000
FRAGOLINE FRESCHE DI RIBERA	600.000	420.000

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

VARIETA'	PERIODO Q.LI	
	7.5. - 20.5.	21.5. - 6.6.
Asparagi	13.237,565	2.154,67
Fragole	66.705,275	117.915,295
Carciofi industria	189,70	185,56
Carciofi mensa	51.424,91	7.245,22
Carciofi Lazio e Toscana	53.027,23	9.399,06
Cavolfiori	24.804,718	1.979,42
Cavolo cappuccio	9.771,425	4.190,788
Broccoli e verza	16.319,959	3.200,382
Cicoria	20.817,135	5.484,24
Radicchio rosso	11.385,31	965,76
Radicchio verde	2.233,319	631,52
Finocchi	42.480,44	4.409,07
Indivia riccia	6.686,77	2.307,34
Indivia scarola	12.820,84	1.477,89
Agretti	5.554,53	1.277,35
Spinaci	35.418,038	10.167,80
Prezzemolo	4.138,769	502,25
Sedano	31.180,28	5.538,92
Bietola	47.991,864	8.934,92
Cime di rapa	1.531,802	314,81
Basilico	314,36	295,15
Insalate varie	236.320,638	62.356,42
Asparago bianco friulano	3.828,753	162,62
Radicchio verde da taglio	2.815,94	548,43
Cavolo rapa siciliano	11.624,04	1.808,23
Fragoline fresche di Ribera	128,09	-
T O T A L I	712.751,70	253.453,115
T O T A L E G E N E R A L E	966.204,815	

n. 445 del 1° agosto 1986. In sede di conversione, furono previsti, anche, rimborsi del prezzo di acquisto in favore di operatori commerciali che avessero acquistato verdure nei giorni 2 e 3 maggio e ne avessero dimostrata l'avvenuta distruzione.

Analoghi rimborsi furono previsti per le imprese esportatrici che avessero acquistato partite nel periodo 2 - 16 maggio e avessero dimostrato la impossibilità ad esportare.

L'istruttoria delle richieste di rimborso, a qualsiasi titolo dovuto, fu demandata alle Regioni competenti per territorio, le quali, una volta instruite le stesse, e, previa analitica proposta del rimborso dovuto, debitamente motivata, le trasmettevano all'A.I.M.A. per la liquidazione. Le istruzioni pratiche, ai fini della esecutività delle norme, furono dettate con la circolare aziendale n. 6907 del 2 settembre 1986.

Delle n. 88 Associazioni ritiranti, sulle complessive n. 139 riconosciute, sono state trasmesse dalle regioni le domande di rimborso per 58 Associazioni, per le quali l'A.I.M.A. ha liquidato la complessiva somma di £. 83.990.908.285 per un totale di quintali 966.204,815. Per il dettaglio varietale si rinvia all'allegato n. 4 .

Analogamente, sono state definite 94 domande di rimborso ad operatori commerciali ed esportatori su 135 domande pervenute, -anche se per quantitativi modesti- pari ad un totale di £. 249.041.115 su circa q.li 2.111 di ortaggi e 22.437 carciofi.

II - Pesche nettarine -

A seguito di particolare pesantezza di mercato - ed in analogia con quanto già effettuato nel 1985 - il CIPAA deliberò un intervento, mediante il ritiro dal mercato, di un quantitativo di pesche nettarine non superiore a q.li 400.000 ad un prezzo minimo garantito pari a £. 240/Kg.

L'attività del ritiro fu affidata, anche in questo caso alle Associazioni dei produttori ortofrutticoli; i quantitativi da ritirare furono ripar-

titi tra le varie associazioni produttrici, di intesa tra loro ed il prodotto fu ceduto, al prezzo di £. 500/q.le, a mezzo gara pubblica bandita dall'A.I.M.A., alle industrie distillatrici, per la conseguenziale trasformazione in alcol. A fine operazione, furono ritirate dal mercato pesche nette per complessivi q.li 383.310,70 e per le quali furono corrisposte dall'A.I.M.A. indennità per un totale di £. 9.007.801.450, al netto dei ricavi di vendita alle distillerie, già fissati come sopra detto in £. 500/q.le.

III - AMMASSO PUBBLICO -

P A T A T E

Nell'anno 1986 si è data attuazione al programma nazionale di intervento nel settore delle patate ad integrazione del programma degli interventi già precedentemente approvato dal CIPAA.

Tale intervento si è reso necessario per sollevare il mercato delle patate da consumo colpito da una notevole crisi che aveva determinato un sensibile abbassamento dei prezzi di vendita attestantisi su livelli non solo non remunerativi ma, in molti casi, al di sotto degli effettivi costi di produzione.

C'è da porre in evidenza l'impatto sociale di tale intervento poiché in Italia la coltura della patata costituisce un settore produttivo non trascurabile, nonostante i mutamenti intervenuti nelle abitudini alimentari.

Tale coltura per caratteristiche pedologiche del territorio è insostituibile e pertanto componente fondamentale dell'attività aziendale e del reddito di impresa.

Il clima caldo e l'estate prolungata hanno comportato due effetti negativi per la produzione nazionale: un abbondante raccolto nel nord Europa, ed un raccolto più costoso (per la maggiore irrigazione richiesta) in Italia.

Da tale situazione è derivato un notevole incremento delle importazioni dai paesi del Nord Europa a prezzi assai ridotti e quindi difficoltà di

collocamento del prodotto nazionale.

Il prodotto ritirato ha riguardato le Regioni : Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Alto Adige, Veneto-Trentino, Marche-Umbria (zona Colfiorito), Lazio, Campania, Calabria.

Per la realizzazione del programma la spesa prevista ammonta a £.15 miliardi destinati all'acquisto del prodotto stesso e £. 1,5 miliardi per la gestione degli ammassi.

L'intervento si é concretizzato, di fronte ad un ritiro massimo previsto di 1.000.000 di quintali di patate a £. 15.000 il q.le, con un effettivo ricorso all'ammasso per q.li 717.595.

Sono state utilizzate per l'attuazione dell'ammasso le strutture poste a disposizione dell'A.I.M.A. da parte di associazioni dei produttori, cooperative e consorzi iscritti nell'Albo degli assuntori ai quali é stato affidato l'incarico mediante gara pubblica.

Le patate oggetto dell'intervento sono state esclusivamente prodotto nazionale proveniente dalle Regioni sopra indicate.

L'A.I.M.A. di fronte al problema urgente di smaltimento del prodotto conferito, a causa della deperibilità dello stesso, anche per il sopraggiungere di un clima particolarmente caldo nel corso della primavera del 1986, ha tempestivamente avviato le procedure per la reimmissione delle patate sul mercato.

L'Azienda ha quindi indetto, in esecuzione delle disposizioni emanate dal Consiglio di Amministrazione, apposite gare di vendita, per la precisione quattro, con obbligo di trasformazione del prodotto ceduto.

Le trasformazioni alle quali é stato destinato il prodotto sono state l'uso zootecnico, la trasformazione in alcol, la trasformazione in prodotti surgelati e fiocchi di patate disidratati, con tassativa esclusione della destinazione ad alimentazione umana diretta e ciò per non provocare crisi in un mercato che cominciava ad avvertire i benefici del ritiro allora appena attuato.

Nelle varie tornate di gara é stato ceduto l'intero quantitativo di prodotto vendibile.

Nel corso del 1987 saranno definiti i conti con gli assuntori a seguito dell'approvazione di appositi rendiconti dei servizi affidati.

IV - AMMASSO PUBBLICO OLIVE DA MENSA

NOCELLARA DEL BELICE

Nell'anno 1986 si é data attuazione all'intervento di ammasso pubblico delle olive da mensa "Nocellara del Belice" disposto con apposita delibera CIPAA.

L'intervento era motivato dalla necessità di fronteggiare la pesante situazione di mercato che si era verificata in modo particolare per il detto specifico tipo di olive, nel delicato momento di valorizzazione di questo tipico prodotto italiano stretto dalla concorrenza dell'analogo prodotto spagnolo e greco.

L'intervento si é realizzato con il ritiro, a partire dal febbraio 1986, di q.li 7.598 circa, appartenenti alle qualità sivigliana e schiacciata, di prodotto con una spesa complessiva di £. 1.450.000.000 circa.

Nel corso del periodo di stoccaggio del prodotto stesso é stato effettuato un secondo controllo qualitativo dopo quello dell'entrata che ne ha confermato la buona qualità.

Per la successiva reimmissione del prodotto nel mercato sono state effettuate due gare nei mesi estivi, gli esiti delle quali hanno permesso la completa uscita dello stesso dai magazzini dell'intervento.

Nel corso del mese di agosto 1986 sono state ultimate le operazioni di ritiro da parte dell'acquirente.

Ha assicurato il servizio di assuntoria il Consorzio Italiano Oleifici Sociali che é stato scelto a seguito di una apposita licitazione privata al-

la quale sono state invitate tutte le Unioni, Associazioni e Cooperative iscritte all'Albo degli assuntori dell'A.I.M.A. per la categoria "Oli vegetali".

L'intervento in questione si é sostanzialmente concluso, in quanto rimane soltanto da definire il rendiconto delle operazioni di assuntoria.

APPLICAZIONE DELL'I.V.A. - ANNO 1986 -

Anche per l'anno 1986 la gestione dell'IVA, per l'attività di commercializzazione dell'Azienda, si conclude con credito d'imposta nei confronti dell'Ufficio Provinciale I.V.A. per un importo di £.117.500.832.000 di cui è stato chiesto il rimborso per £. 90.000.000.000 ed un importo in detrazione nell'anno 1987 per la restante somma.

Tale credito d'imposta, così come per gli altri crediti maturati negli anni precedenti, non sarà rimborsato dall'Ufficio Provinciale IVA di Roma con la procedura accelerata in quanto l'Azienda non può presentare la prescritta fidejussione, mentre tutti gli altri operatori pubblici e privati possono beneficiare di tale procedura non avendo difficoltà a richiedere ed ottenere la richiesta fidejussione.

Tale situazione conferma, come costantemente è stato per il passato, la difficoltà dell'applicazione del regime I.V.A. all'attività dell'A.I.M.A., come fatto presente più volte nelle precedenti relazioni annuali al Parlamento.

Sul piano amministrativo-contabile particolare rilevanza assume l'utilizzazione, già dal 1983, della procedura automatizzata della contabilità I.V.A. che consente di eliminare quasi del tutto ogni possibilità di errore di registrazione e calcolo che, per il passato, allorché si operava con registrazioni manuali, erano da considerare inevitabili ove si consideri l'elevato numero di registrazioni fiscali interessanti la maggior parte dei settori

di attività dell'Azienda.

Permangono, peraltro, notevoli difficoltà di raccordo tra l'attività di questo Ufficio, che certamente con l'automazione ha subito una accelerazione per quanto concerne la registrazione fiscale delle fatture emesse e ricevute, e gli adempimenti fiscali cui sono tenuti gli Enti assuntori delle operazioni di acquisto e vendita, in nome e per conto dell'A.I.M.A., di taluni prodotti agricoli.

Tale situazione, purtroppo, attenua in parte i vantaggi conseguibili con lo sforzo organizzativo realizzato dall'Azienda, ma potrebbe essere eliminata con la realizzazione di collegamenti mediante terminale con i sistemi computerizzati degli Enti assuntori, così come previsto nel decreto ministeriale 14 aprile 1984, con il quale sono state approvate le condizioni generali delle convenzioni di assuntoria.

Restano tuttavia difficoltà interpretative sulla configurazione giuridica ed economica di taluni aiuti comunitari stante la naturale differenza tra il linguaggio dei regolamenti comunitari che ha per oggetto interventi per il sostegno del mercato, concretizzandosi in forme di contributi e sovvenzioni, ed il linguaggio fiscale delle disposizioni sull'I.V.A. che ha per oggetto le normali attività commerciali basate sul concetto dello scambio di beni e servizi e sul conseguimento di reciproci corrispettivi tra i soggetti dello scambio.

Tali difficoltà in verità sarebbero dovute essere superate già da tempo con l'art. 7 ter della legge n. 17/84 che dichiarando la natura di aiuti alla produzione per quanto concerne le erogazioni dell'A.I.M.A. comunque denominate.

Al riguardo, tuttavia, l'Amministrazione finanziaria sinora si è limitata con la circolare n. 73/1985 a dichiarare il carattere interpretativo di tale norma, ma ancora non ha dato istruzioni ai competenti Uffici IVA per l'uniforme applicazione della disposizione da parte degli stessi.